

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

490° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2004

—————

INDICE
Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	6
2 ^a - Giustizia	»	54
5 ^a - Bilancio	»	64
7 ^a - Istruzione	»	67
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	74

Commissioni congiunte

5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera)	Pag.	3
--	------	---

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag.	80
---	------	----

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag.	88
--	------	----

CONVOCAZIONI	Pag.	94
-------------------------------	------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2004

49^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
Giancarlo GIORGETTI

Interviene il ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco.

La seduta inizia alle ore 8,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2005-2007

Seguito dell'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze

(Seguito dello svolgimento ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del regolamento della Camera e dell'articolo 126, comma 2, del regolamento del Senato e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione della Camera*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione dei lavori su impianti audiovisivi a circuito chiuso e sul canale satellitare della Camera dei Deputati. Ricorda che nella seduta di ieri l'audizione era stata sospesa per consentire al Ministro Siniscalco di rispondere in Assemblea ad alcune interrogazioni a risposta immediata.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore Luigi MARINO (*Misto-Com.*), i deputati Giancarlo PAGLIARINI (*LNFP*) e Vincenzo VISCO (*DS-U*), il senatore Mario Francesco FERRARA (*FI*), i deputati Antonio BOCCIA (*MARGH-U*), Laura Maria PENNACCHI

(*DS-U*), Ettore PERETTI (*UDC*), Marco STRADIOTTO (*MARGH-U*), Arnaldo MARIOTTI (*DS-U*) ed i senatori Salvatore LAURO (*FI*) e Enrico MORANDO (*DS-U*), ai quali rispondono il Ministro dell'economia e delle finanze Domenico SINISCALCO, il ragioniere generale dello Stato Vittorio GRILLI, il viceministro dell'economia e delle finanze Gianfranco MICCICHÈ, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe VEGAS.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione della Camera*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,35.

50^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 14,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2005-2007

Audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del regolamento della Camera e dell'articolo 126, comma 2, del regolamento del Senato, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione della Camera*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione dei lavori su impianti audiovisivi a circuito chiuso e sul canale satellitare della Camera dei Deputati.

Il presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome Enzo GHIGO, l'assessore al bilancio della regione Lombardia Romano COLOZZI, il presidente della regione Marche Vito D'AMBROSIO, l'assessore al bilancio della regione Puglia Rocco PALESE e l'assessore alla sanità della regione Emilia-Romagna Giovanni BISSONI svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI ed i deputati Antonio BOCCIA (*MARGH-U*), Michele VENTURA (*DS-U*), Giancarlo PAGLIARINI (*LNFP*), ai quali ri-

spondono l'assessore Rocco PALESE, il presidente Vito D'AMBROSIO e gli assessori Romano COLOZZI e Giovanni BISSONI.

Ad un ulteriore intervento del deputato Antonio BOCCIA (*MARGH-U*), rispondono l'assessore alla sanità della regione Toscana Enrico ROSSI e il presidente Vito D'AMBROSIO.

Antonio BOCCIA (*MARGH-U*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che il programma delle audizioni sia integrato con l'audizione dei rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione della Camera*, non essendovi obiezioni, comunica che provvederà ad informare il Presidente della Camera, ai fini di acquisire la necessaria intesa ai sensi dell'articolo 119, comma 3 del regolamento. Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2004

435^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo e il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(3135) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali

(Parere alla 11^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 249, le cui disposizioni sono volte a far fronte ad alcune gravi situazioni occupazionali conseguenti alla chiusura dell'attività aziendale, nonché a crisi occupazionali verificatesi nei settori tessile e della sanità privata. E' inoltre previsto il finanziamento di taluni interventi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione di misure di carattere sociale. Propone pertanto di esprimere un parere favorevole al riconoscimento dei requisiti costituzionali del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle misure da predisporre per lo svolgimento delle campagne elettorali e l'esercizio del diritto di voto nella circoscrizione Estero: comunicazioni del Presidente sui sopralluoghi effettuati in Canada e negli Stati Uniti

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta dei ieri.

Il presidente PASTORE presenta una relazione, pubblicata in allegato al resoconto, in cui si dà conto degli incontri svolti durante il sopralluogo che una delegazione della Commissione ha compiuto in Canada e negli Stati Uniti dal 9 al 21 settembre scorsi. Nella relazione sono indicati gli interlocutori della delegazione e le principali problematiche emerse nel corso degli incontri, nonché le soluzioni che in tali occasioni sono state prefigurate; in particolare la relazione dà conto delle tematiche afferenti all'impatto del voto nella circoscrizione Estero sui rapporti tra la comunità italiana e, rispettivamente, il Canada e gli Stati Uniti, alla gestione dell'anagrafe degli elettori, al voto per corrispondenza, al riacquisto della cittadinanza italiana, nonché all'informazione e la campagna elettorale.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1732) DATO e AMATO. – *Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive*

(2080) DENTAMARO ed altri. – *Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive*

(2598) ALBERTI CASELLATI. – *Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale*

(3051) Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive

– e **petizione n. 503 ad essi attinente**

(Rivisti in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 25 luglio 2004)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di martedì 5 ottobre, con l'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto e riferiti al testo unificato proposto dal relatore, anch'esso allegato.

Il relatore MALAN (*FI*) illustra il proprio emendamento 2.24, che corregge il testo unificato nella parte in cui disciplina la presentazione delle candidature nei collegi uninominali nella Camera dei deputati: per il calcolo della quota di rappresentanza viene preso a riferimento il collegamento che i candidati dei collegi uninominali operano ai fini del rimborso delle spese elettorali. Tale soluzione, oltre a essere coerente al sistema delle sanzioni, che sono comminate al partito politico in occasione del rimborso, è preferibile in quanto consente di individuare un criterio univoco, poiché il candidato nei collegi uninominali può collegarsi ad

una sola lista ai fini del rimborso. L'emendamento 2.25, raccogliendo numerose sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, corregge l'attuale inelegante dizione del testo unificato, che poteva tra l'altro ingenerare il dubbio di imporre che nell'alternanza dei sessi i candidati uomini dovessero essere premessi agli altri. Quanto all'emendamento a propria firma 8.0.4, si prevede che – per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica – le risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni vengano ripartite, in misura proporzionale al numero di eletti, tra le forze politiche che hanno garantito l'elezione di deputati o senatori del sesso meno rappresentato. Dà quindi conto dell'emendamento di coordinamento con il quale propone di invertire l'ordine degli articoli 2 e 3.

Il senatore DEL PENNINO (*Misto-PRI*) illustra gli emendamenti a propria firma con i quali si propongono diverse graduazioni delle quote di rappresentanza dei sessi nelle candidature, indicate nei quattro quinti o nei due terzi dei componenti la lista o del complesso dei candidati, volte a evitare l'introduzione di elementi di eccessiva rigidità. Alla medesima esigenza risponde anche l'emendamento soppressivo dell'articolo 4: è particolarmente utile, infatti, evitare tali rigidità in competizioni elettorali riguardanti comuni di minori dimensioni. Illustra quindi l'emendamento 7.1, soppressivo dell'articolo 7 e l'emendamento 8.4, che prevede una riduzione della penalizzazione prevista dal testo unificato in termini di rimborso delle spese elettorali per le elezioni politiche, nonché l'emendamento 8.3, soppressivo del comma 3 di quell'articolo, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di forze politiche che non hanno diritto a usufruire del contributo per le spese elettorali, configurandosi quindi come particolarmente affittiva. L'emendamento 8.1, infine, riduce l'importo massimo della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8 del comma 4 del testo unificato.

Ha quindi la parola la senatrice DATO (*Mar-DL-U*), che dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti presentati dalle senatrici e dai senatori del Gruppo DS- Ulivo, eccettuati quelli che fanno riferimento all'alternanza «dei due sessi» ovvero «di uomini e donne» che non condive per ragioni di stile redazionale e quelli presentati dal senatore Villone e dal senatore Passigli. Gli emendamenti presentati a sua firma sanciscono il principio dell'alternanza dei sessi nelle liste e introducono un meccanismo premiale che destina una quota pari al 20 per cento dei fondi per il rimborso delle spese elettorali alle forze politiche che abbiano almeno il trenta per cento di donne tra i rispettivi candidati eletti. Le risorse in questione, in caso di mancata attribuzione in applicazione del meccanismo premiale illustrato, sono attribuiti al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, affinché siano utilizzate per iniziative di incentivazione delle pari opportunità. L'emendamento 7.0.4, inoltre, demanda agli statuti comunali e provinciali la definizione di norme che promuovano la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia. Dà quindi conto della pro-

posta emendativa 7.0.1. Gli emendamenti che incidono sul sistema delle sanzioni prevedono una gamma di interventi che vanno dalla inammissibilità delle liste alla previsione di meccanismi premiali, alle sanzioni nell'ambito della propaganda elettorale.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) illustra gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo: un primo gruppo di emendamenti è volto a garantire una presenza paritaria dei due sessi nelle candidature, ovvero – introducendo un elemento di flessibilità – che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore alla metà più uno del totale dei candidati. Un secondo gruppo di emendamenti inserisce il principio di alternanza dei sessi nelle liste di candidati. Il terzo gruppo di emendamenti modifica il sistema delle sanzioni: si tratta di proposte di importanza fondamentale per il suo Gruppo, con le quali si stabilisce che la violazione delle norme che stabiliscono le quote di rappresentanza dei sessi nelle candidature comporta l'inammissibilità delle candidature o delle liste. Si tratta, a suo avviso, di una conseguenza ineludibile, in assenza della quale l'obbligo di rappresentanza nelle candidature è degradata a norma virtuale, destinata a rimanere inattuata. Il quarto gruppo di emendamenti intende garantire l'effettiva rappresentanza dei due sessi negli organi elettivi: non è sufficiente, infatti, garantire la candidatura del sesso meno rappresentato, in quanto è pur sempre possibile relegare tali candidature in collegi o circoscrizioni perdenti; gli emendamenti proposti intervengono allora con meccanismi premiali prevedendo un incremento del rimborso delle spese elettorali per le forze politiche che eleggano una quota significativa di candidati del sesso meno rappresentato.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI*) illustra gli emendamenti a propria firma, soffermandosi in particolare sull'emendamento 2.5; l'emendamento 5.0.1 estende alle circoscrizioni di decentramento comunale, in quanto compatibili, le disposizioni che nell'articolo 5 del testo unificato del relatore sono previste per l'elezione del Consiglio comunale. Dopo aver brevemente illustrato gli emendamenti 8.6 e 8.8, illustra l'emendamento 8.10 che, proponendo la sanzione dell'inammissibilità, costituisce uno strumento di pressione indispensabile per garantire l'alternanza dei sessi nelle liste. In tema di sanzioni, l'emendamento 8.9 elimina l'importo minimo indicato nell'articolo 8, comma 4, elevando quello massimo fino a 25.000 euro. L'emendamento 8.0.1 è finalizzato a garantire il rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive della campagna elettorale: nonostante le direttive della Commissione di vigilanza sulla RAI e dell'Autorità garante per le comunicazioni, infatti, tale obiettivo non è stato raggiunto e alle donne candidate o elette non è, ad oggi, garantita pari visibilità politica rispetto ai loro colleghi uomini. L'emendamento 8.0.2, infine, istituisce un fondo per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive, cui sono assegnate le somme derivanti dalle sanzioni comminate alle forze po-

litiche che non abbiano rispettato le disposizioni del provvedimento in esame.

Interviene la senatrice DATO (*Mar-DL-U*), che dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 5.0.1 e 8.0.1 della senatrice Alberti Casellati.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) interviene per illustrare gli emendamenti presentati a propria firma, segnalando che essi sono stati proposti in parziale dissenso dal proprio Gruppo, non per la finalità perseguita, ma per gli strumenti individuati allo scopo. L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e la nuova formulazione dell'articolo 51 della Costituzione conducono a ritenere che esiste uno spazio costituzionalmente garantito per interventi legislativi volti a promuovere la rappresentanza femminile. Ciò, tuttavia, non consente di realizzare qualunque intervento, richiedendosi necessariamente un bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti. Non si può non operare un bilanciamento tra il diritto individuale a candidarsi e l'interesse a candidature di genere, da un lato, e la libertà di associazione, sancita dall'articolo 49 della Costituzione, dall'altro: ogni limite alla competizione elettorale comprime e rende meno incisiva tale libertà. L'interesse costituzionale a che la competizione elettorale sia svolta nel modo più libero possibile impone quindi l'individuazione di misure che incidano il meno possibile sul principio sancito dall'articolo 49 richiamato.

Conseguentemente, manifesta la sua radicale contrarietà a un sistema di sanzioni amministrative che riguardi la formazione delle liste e le candidature sotto il profilo della qualità delle persone candidate. Si tratta, a suo avviso, di un principio pericoloso e incostituzionale, il quale potrebbe costituire un rischioso precedente, che potrebbe essere invocato per introdurre sanzioni di questo tipo connesse ad altre qualità personali dei candidati. Esprime la propria contrarietà anche alla previsione di una ipotesi di inammissibilità delle candidature o delle liste, mentre si dichiara favorevole a meccanismi premiali, che sono l'unica soluzione legittima ed efficace. Illustra, infine, l'emendamento 8.0.6, che esclude dall'applicazione delle disposizioni del provvedimento in esame le forze politiche che presentino candidature esclusivamente appartenenti ad uno dei due sessi come espressione della propria proposta politica, ritenendo incostituzionale escludere la loro possibilità di partecipare alla competizione politica.

I restanti emendamenti sono quindi dati per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

RELAZIONE SUL SOPRALLUOGO DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE IN CANADA E NEGLI STATI UNITI D'AMERICA NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE MISURE DA PREDISPORRE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CAMPAGNE ELETTORALI E L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

I. Gli incontri con i rappresentanti delle comunità italiane di Toronto e di Montreal

Dal 9 al 15 settembre 2004 una delegazione della Commissione si è recata per un sopralluogo in Canada, articolato in due parti: la prima, dal 9 al 13 settembre, nella città di Toronto, la seconda, dal 13 al 15 settembre, a Montreal, venendo così a contatto con le due più consistenti comunità italiane in quel Paese. La delegazione era guidata dal Vicepresidente della Commissione, senatore Magnalbò; gli incontri hanno coinvolto, in primo luogo, il Console generale d'Italia a Toronto, Luca Brofferio, il Console aggiunto di Toronto, Marco Giomini e il Console Reggente del Consolato Generale d'Italia di Montreal, Laura Aghilarre; quindi gli esponenti delle associazioni dell'emigrazione italiana – associazioni nazionali dell'emigrazione, federazioni su base regionale, associazioni di tipo territoriale non federate, associazioni di tipo tematico – dei patronati, della principale associazione degli italo-canadesi, i Consultori regionali, nonché delle principali istituzioni italiane operanti in quel territorio (a Toronto: Istituto di cultura, ICE, Camera di commercio, ENIT, TeamItalia; a Montreal: ICE, Camera di commercio); alcuni esponenti politici italo-canadesi (parlamentari federali e un ministro federale); i rappresentanti dei principali *media* locali indirizzati alla comunità italiana, compiendo anche una visita al «Corriere canadese», unico quotidiano in lingua italiana diffuso in Canada; i rappresentanti dei Comites di Toronto, di Montreal e di Ottawa e rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero residenti a Toronto e a Montreal, nonché, infine, l'ambasciatore d'Italia in Canada Marco Colombo.

Le problematiche emerse nel corso degli incontri sono riconducibili ad alcune tematiche principali, che sono illustrate, nei loro tratti fondamentali e nelle possibili soluzioni analizzate durante il sopralluogo, nelle note che seguono.

1. *L'impatto del voto nella circoscrizione Estero sui rapporti tra la comunità italiana e il Paese*

L'applicazione in Canada della legge per il voto dei cittadini italiani residenti all'estero ha fatto registrare una forte contrarietà da parte del Governo canadese e sembra poter avere ripercussioni negative nei rapporti tra la comunità italiana e le istituzioni canadesi. La realtà sociale del Canada è assai composita, coesistendo molte comunità etniche, delle quali quella italiana rappresenta una delle più numerose e delle maggiormente inserite nel tessuto politico e istituzionale: numerosi parlamentari e ben otto ministri federali sono infatti italo-canadesi. A fronte della forte spinta all'integrazione sociale e istituzionale delle molte etnie presenti sul territorio, la legge italiana sul voto degli italiani all'estero – secondo quanto riferito in numerosi incontri – è stata percepita negativamente dalle istituzioni canadesi in quanto suscettibile di «importare» sul proprio territorio tematiche politiche del tutto estranee alla realtà canadese, ma soprattutto in quanto dalla sua applicazione deriverebbe la possibile elezione di un cittadino canadese (che abbia anche la cittadinanza italiana) in un Parlamento straniero. La forte contrarietà del Governo canadese si fonda anche sulla preoccupazione che altri gruppi etnici presenti sul territorio di quel Paese avanzino analoghe richieste (così la senatrice Ferretti Barth).

Ma non sono immuni da atteggiamenti critici anche alcuni settori riconducibili alla realtà italo-canadese: sono storicamente contrari all'applicazione della legge i politici italo-canadesi, i quali, pur difendendo gli interessi del loro elettorato di riferimento, rivendicano anche la propria appartenenza alla realtà canadese e il loro ruolo di rappresentanti degli italiani e degli italo-canadesi nella loro realtà di riferimento, il Canada. Ugualmente di segno negativo è stata la reazione di quelle associazioni che rappresentano gli italo-canadesi fortemente radicati nella realtà sociale, economica e politica canadese (delle quali la maggiore è il Congresso degli italo-canadesi): anche in questo caso si è registrato come all'integrazione economica e sociale abbia corrisposto una preferenza per l'integrazione anche politica, attraverso la partecipazione ai diversi livelli di rappresentanza e di governo, provinciali e federali. A ciò si aggiunge il timore che l'elezione di italo-canadesi nel Parlamento italiano quali rappresentanti della comunità residente in Canada possa sospingere la comunità italiana in una posizione di estraniamento dalla realtà canadese, paventando un'involontaria «auto-ghettizzazione» e comunque che essa possa pregiudicare il processo di integrazione.

Un ulteriore motivo di perplessità deriva dal rischio che la competizione elettorale – come già quella per l'elezione nei Comites – introduca dinamiche di tipo politico che, anziché favorire la coesione su tematiche e interessi condivisi, costituiscono elementi di lacerazione e divisione nella comunità italiana.

A fronte di tali posizioni si sono registrate, peraltro, generali manifestazioni di soddisfazione e grandi aspettative per la prima applicazione della legge n. 459 del 2001 nella quasi generalità dei rappresentanti delle

associazioni dell'emigrazione, dei patronati e degli eletti negli organi rappresentativi della comunità che hanno incontrato la delegazione. Gli interlocutori in questione hanno testimoniato il grande interesse dei nostri connazionali all'effettivo esercizio del diritto di voto, percepito come il riconoscimento del vincolo che li lega alla madrepatria. Tale percezione è particolarmente diffusa negli italiani di più antica emigrazione, che hanno mantenuto vivo il loro senso di appartenenza all'Italia. Non sono mancate, peraltro, voci discordi anche in queste categorie, venendo segnalato (da parte di alcuni rappresentanti dei *media*, ma anche da componenti del Comites di Montreal) la scarsa partecipazione dei canadesi in generale alle consultazioni elettorali di ogni livello, cui corrisponderebbe un ancor maggiore disinteresse per le elezioni del Parlamento italiano da parte degli aventi diritto.

Il punto cruciale della questione attiene all'elettorato passivo e, come detto, alla possibilità che un cittadino canadese (che abbia anche la cittadinanza italiana) sia eletto in un Parlamento straniero: il Governo di Ottawa non ha infatti, al momento, fornito le garanzie richieste dalla legislazione italiana, la quale intende assicurare che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla legge. Il problema investirebbe in particolare i cittadini italiani che abbiano anche la cittadinanza canadese, per i quali è stata prefigurata l'eventuale perdita o sospensione – per la durata del mandato – della cittadinanza canadese. La rilevanza del problema, già evidenziata da precedenti comunicazioni del Governo e dell'ambasciata canadese, ha trovato conferma del resto, oltre che nei colloqui con i consoli, in quello con l'ambasciatore italiano in Canada, nei contatti avuti con il Ministro federale d'origine italiana Joe Volpe, con politici italo-canadesi e con numerosi rappresentanti della comunità italiana.

Si è a lungo riflettuto sull'opportunità di segnalare per le vie diplomatiche al Governo canadese la possibilità di prevedere, per gli eletti al Parlamento italiano che fossero anche cittadini canadesi, un sistema di incompatibilità e di ineleggibilità che impedisca loro di «capitalizzare» il consenso elettorale conseguito per utilizzarlo in competizioni elettorali canadesi, una soluzione che ha registrato ampi consensi. Una possibile controindicazione (segnalata dall'ambasciatore italiano in Canada) risiede nelle prevedibili remore del Governo canadese a introdurre un regime di incompatibilità che possa intaccare l'immagine del Canada come Paese di grande apertura, suscitando una reazione negativa nella popolazione, che probabilmente avvertirebbe tale sistema di limitazioni come un'impropria compressione dei diritti dei cittadini canadesi.

In assenza di sostanziali cambiamenti nelle posizioni del Governo canadese (che l'ambasciatore italiano in Canada valuta poco probabili prima del 2006), si prospettano le seguenti possibilità: nel caso in cui si ritenga non perfezionata un'intesa con il Governo canadese che non soddisfi i requisiti indicati dalla legge n. 459 (in quanto non garantisca che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali

degli elettori), ai cittadini italiani residenti in Canada resterebbe preclusa la possibilità di votare per corrispondenza e la ripartizione nordamericana sarebbe privata dell'elettorato canadese. Nel caso in cui, invece, si ritenesse raggiunta l'intesa anche in presenza di un'intesa non completa con il Governo canadese, sussisterebbe la possibilità, per gli elettori italiani residenti in Canada, di votare per corrispondenza per le liste e i candidati della ripartizione che si siano presentati in altri territori (Stati Uniti, Messico). Quest'ultima eventualità, prospettata nel corso degli incontri, ha suscitato la ferma opposizione di molti rappresentanti delle associazioni dell'emigrazione e di eletti negli organi rappresentativi della comunità.

A riprova di quanto detto è stato ricordato che, mentre non si sono registrate difficoltà per i *referendum* del 2003, per i quali infatti veniva in rilievo il solo elettorato attivo, la sussistenza di ostacoli a consultazioni di carattere elettivo in territorio canadese hanno trovato conferma nelle procedure di formazione dei Comites, per i quali non è stato possibile procedere a regolari elezioni: i loro componenti sono stati quindi nominati dai competenti consoli, anche se a seguito di un'informale «consultazione capillare», svolta sostanzialmente nelle forme previste per le elezioni dei Comites, il cui risultato è stato poi «recepito» dalla nomina consolare. Tale consultazione è stata possibile – secondo quanto riferito dall'ambasciatore italiano in Canada – in quanto le autorità canadesi non sono state ufficialmente coinvolte, ed esse si sono pertanto svolte *de facto*; tale soluzione risulta preclusa, invece, per le elezioni politiche, in quanto la legge n. 459 espressamente richiede come condizione per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza il raggiungimento di una previa intesa – anche se in forma semplificata - con il Paese in cui si vota.

2. L'anagrafe degli elettori

Altro punto focale degli incontri è stata la questione della sussistenza delle concrete condizioni per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti in Canada.

Il principale aspetto problematico riguarda una fondamentale pre-condizione per l'esercizio del diritto di voto, ossia l'individuazione del corpo elettorale. A questo riguardo vi è stata concordia, sia da parte delle autorità consolari, sia da parte dei rappresentanti della comunità italiana (eletti nei Comites e nel CGIE, associazioni, patronati) nel denunciare il forte disallineamento delle anagrafi consolari e dell'anagrafe dell'AIRE, che nell'esperienza dei recenti *referendum* del 2003 non ha consentito di votare a numerosi cittadini che ne avevano diritto, mentre, di contro, si sono registrati non pochi casi in cui la schede sono state recapitate a non aventi diritto. Altro aspetto rilevante riguarda – come è stato evidenziato principalmente dalle autorità consolari – la scarsa propensione dei componenti la comunità italiana a registrarsi nell'apposita anagrafe consolare e a fornire successivi aggiornamenti (cambio di residenza, modifiche di stato civile); si rende, così, difficile non solo il recapito dei plichi per le votazioni

agli aventi diritto, ma in molti casi, anche la stessa individuazione degli aventi diritto, dei quali si ignora la residenza nella circoscrizione consolare, ovvero dei quali non si accerta la qualità di cittadino avente diritto al voto, nel caso di cittadino canadese con ascendenti italiani che non hanno rinunciato alla cittadinanza italiana: i casi di «cittadini latenti», cui lo *status* di cittadino sia stato trasmesso automaticamente *iure sanguinis*, ma che non hanno provveduto ad alcun accertamento in tal senso, sono stimati come molto numerosi. Da questi elementi emerge l'intrinseco limite delle stesse anagrafi consolari, che quindi non possono dirsi complete e affidabili.

Il Consolato generale d'Italia di Toronto ha fornito alla delegazione un documento sull'aggiornamento dell'anagrafe consolare, nel quale si sottolinea come la circostanza che in Canada non si sia potuto procedere alle elezioni dei Comites (come si è detto si è proceduto a consultazioni di tipo elettorale) abbia impedito una verifica dell'attendibilità delle anagrafi consolari e dello stato di avanzamento nell'allineamento dei dati dell'AIRE; gli iscritti nell'anagrafe sono attualmente 111.452, di cui 73.629 sono i potenziali elettori, in quanto maggiorenni in possesso della cittadinanza. In occasione dei *referendum* del 2003 il consolato ha individuato 3.096 nominativi presenti nelle liste elettorali che risultavano del tutto sconosciuti al Consolato stesso e che non è stato possibile rintracciare in quella circostanza, come testimoniato dalla restituzione al mittente dei corrispondenti plichi inviati: a seguito di tale segnalazione risultano effettuate, ad oggi, solo 270 cancellazioni effettuate dai comuni interessati. Per circa 1.443 nominativi di cui si ignora il recapito si è chiesto ai Comuni la cancellazione dalle anagrafi ovvero l'invio dei dati aggiornati in loro possesso; è in corso l'aggiornamento di 5.000 pratiche, a seguito delle operazioni referendarie (4.500) o a seguito di decesso (500). I successivi adempimenti riguarderanno la verifica delle iscrizioni anagrafiche fatte in passato sulla scorta di insufficiente documentazione, la verifica degli elenchi di volta in volta inviati da singoli Comuni e che spesso contengono nominativi ignoti al Consolato; quest'ultimo fenomeno riguarda italiani che si sono trasferiti all'estero senza mai darne comunicazione al Consolato e che possono peraltro aver perso a suo tempo la cittadinanza italiana, avendo acquisito quella canadese, senza che il Comune di ultima residenza ne sia venuto a conoscenza, mantenendo pertanto il suo nominativo nella propria anagrafe.

Secondo le valutazioni contenute nel documento del Consolato Generale di Toronto è illusorio immaginare una soluzione a breve termine dell'allineamento tra AIRE e anagrafe consolare se non con un'applicazione costante dei criteri stabiliti dalla legge n. 104 del 2002, con particolare riguardo alle cancellazioni per irreperibilità; viene segnalata l'esigenza di sensibilizzare i membri della comunità, attraverso i canali istituzionali (Comites, CGIE) e i *media* locali di lingua italiana, all'aggiornamento dei propri dati. È considerato prioritario risolvere i problemi di natura informatica, ovvero di accesso e di elaborazione delle banche dati del Ministero dell'interno e/o dei Comuni.

Connessa al problema dell'allineamento delle anagrafi e comunque a quello dell'aggiornamento dell'anagrafe consolare, è la questione del personale reclutato con contratto a tempo determinato che lavora attualmente presso i consolati a tale scopo, e i cui contratti verranno a scadenza nel prossimo autunno. Il rinnovo di tali contratti e in generale l'incremento delle risorse delle strutture consolari è richiesta avanzata non solo nel corso dei colloqui avuti con i consoli, bensì anche da parte di associazioni e componenti di Comites.

L'esperienza delle consultazioni referendarie del 2003 ha fatto registrare in Canada numerosi problemi derivanti dal disallineamento dei dati tra le anagrafi consolari e l'AIRE da un lato, e dall'incompletezza o mancato aggiornamento dei dati ivi contenuti, dall'altro. Così, sono stati segnalati alla delegazione della Commissione frequenti casi di mancato ricevimento della scheda a causa dell'inesistenza del nominativo nell'AIRE comunale e del tardivo (o assente) accertamento della qualità di elettore da parte del Comune stesso; casi, al contrario, di invio di schede a italo-canadesi che hanno nel frattempo perduto la cittadinanza italiana, senza che ciò risulti agli atti del Comune; casi di irreperibilità dell'elettore per mancato aggiornamento dei dati relativi alla residenza. In generale, è largamente condivisa la valutazione che un ampio numero di cittadini aventi il diritto di votare non abbiano potuto partecipare alle consultazioni referendarie a causa dei problemi connessi all'attendibilità e completezza delle liste elettorali e alla gestione delle anagrafi di cui si è detto.

3. *Il voto per corrispondenza*

Nell'esperienza del voto per corrispondenza per i *referendum* del 2003 si sono riverberati i problemi derivanti dal disallineamento dei dati tra le anagrafi consolari e l'AIRE da un lato, e dall'incompletezza o mancato aggiornamento dei dati ivi contenuti, dall'altro. Come si è appena detto nel paragrafo che precede, ciò ha impedito a molti elettori di esprimere il proprio voto.

Nel corso del sopralluogo è stata formulata e, sottoposta alla valutazione di alcuni interlocutori, ha trovato ampi consensi l'ipotesi di modificare la legge ordinaria n. 459 nel senso di richiedere che gli elettori che intendono votare per corrispondenza si registrino presso l'apposita anagrafe del competente consolato; in assenza di registrazione l'elettore vota in Italia, restandogli preclusa la possibilità di votare per corrispondenza nell'ambito della circoscrizione Estero. Tale previsione consentirebbe di superare il problema del disallineamento delle anagrafi, nonché dell'incompletezza e mancato aggiornamento delle anagrafi consolari. Un inconveniente che la soluzione può presentare e il cui impatto – soprattutto in termini di rappresentatività degli eletti – va valutato è quello della prevedibile contrazione del numero dei votanti, poiché è presumibile che non tutti gli aventi diritto si facciano parte diligente nel registrarsi presso il consolato e che il numero di coloro che voteranno in Italia

non sia destinato a significativi incrementi rispetto al passato (tanto più in assenza del ripristino dei rimborsi dei viaggi).

Altra soluzione sulla quale si è chiesta una valutazione da parte degli interlocutori della delegazione è quella di consentire agli aventi diritto di votare per corrispondenza, ma per i candidati presentatisi nelle circoscrizioni del territorio nazionale: a tale proposta alcuni interlocutori hanno mostrato adesione (tra questi anche alcuni componenti del Comites di Montreal), mentre nella maggior parte dei casi la risposta è stata negativa, da un lato ritenendosi non più revocabile la scelta operata di eleggere al Parlamento nazionale rappresentanti eletti nelle ripartizioni all'estero, dall'altro segnalando che in tal caso in alcuni collegi o circoscrizioni del territorio nazionale il corpo elettorale residente all'estero sarebbe numericamente maggiore – talvolta assai maggiore – rispetto a quello residente in Italia, a causa della intensa emigrazione che ha interessato alcuni territori.

4. *La cittadinanza italiana*

Una richiesta emersa insistentemente nel corso degli incontri e avanzata dalla quasi totalità degli interlocutori che rappresentano la comunità italiana in Canada riguarda la sollecitazione di un intervento legislativo che consenta – come già avvenne negli anni successivi all'approvazione della legge n. 91 del 1992 – lo svolgimento degli adempimenti per il riacquisto o l'acquisto della cittadinanza *in loco*, in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente, e con semplificazioni dell'*iter* burocratico. Va ricordato che la rinuncia alla cittadinanza italiana è stata per molti emigrati una scelta obbligata per poter risiedere e lavorare in quel Paese e acquistare la cittadinanza canadese; per i discendenti di emigrati che non abbiano mai rinunciato alla cittadinanza ovvero che al momento del riacquisto della cittadinanza italiana erano già maggiorenni, si pone l'analogo problema del riconoscimento della cittadinanza stessa.

La questione, evidentemente connessa a quella del diritto di voto, è stata sollevata anche con riferimento ad altri aspetti, che coinvolgono generazioni diverse di italo-canadesi: oltre a motivi di «appartenenza» e di «identità», il riconoscimento della cittadinanza è stato messo in relazione a facilitazioni di ingresso in Italia – e comunque nell'Unione europea – per motivi di studio, di lavoro, di cura dei propri interessi, nonché per accedere all'assistenza sanitaria italiana.

È stata insistentemente sollevata, inoltre, la questione dell'affiancamento alle strutture consolari di ulteriori incaricati che possano coadiuvarle nello svolgimento delle pratiche per il riconoscimento o il riacquisto della cittadinanza, ma anche di altri adempimenti di carattere amministrativo, tra cui gli aggiornamenti dei dati da inserire nelle anagrafi consolari, sia per le note carenze di personale dei consolati stessi, sia in considerazione delle distanze spesso proibitive; è stato in particolare prefigurato un possibile coinvolgimento, in primo luogo dei corrispondenti consolari, nonché delle associazioni e dei patronati (richiesta quest'ultima avanzata dai rappresentanti di dette organizzazioni).

5. *L'informazione e la campagna elettorale*

La possibilità per gli elettori italiani residenti in Canada di essere destinatari di un'ideale informazione in merito allo svolgimento delle elezioni e alle modalità di esercizio del loro diritto di voto, nonché di essere informati dei contenuti della campagna elettorale è resa particolarmente critica dalla decisione assunta nello scorso luglio dall'*Authority* canadese per le comunicazioni (CRTC) di negare a Rai International il permesso di trasmettere il proprio segnale via satellite sul territorio canadese.

A seguito di questa decisione vi è stata un'ampia mobilitazione della comunità italiana presso il Governo canadese, il quale – dando seguito a espliciti impegni presi a questo proposito nel corso della recente campagna elettorale per le elezioni politiche canadesi – ha deciso di nominare una commissione di tre saggi incaricata di elaborare proposte di modifica alla normativa che disciplina l'attività dell'*Authority* e in particolare i criteri in base ai quali è stata decisa l'esclusione di Rai International. L'informazione sulle consultazioni elettorali resterà quindi affidata alle emittenti private indirizzate alla comunità italiana, nonché alla stampa; le difficoltà a svolgere una campagna elettorale in una ripartizione così vasta e in assenza di Rai International sul territorio canadese, sono state sottoposte all'attenzione della delegazione; quanto all'applicabilità delle norme in materia di *par condicio*, essa è del tutto rimessa all'etica professionale dei giornalisti e degli editori. A tale riguardo, una proposta che è stata avanzata (componente del Comites di Montreal) è quella di prevedere, per i *media* indirizzati alla comunità italiana che a tale titolo ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato, l'obbligo di mettere a disposizione delle liste di candidati spazi per la propaganda elettorale in condizione di parità.

Permangono comunque forti riserve, da parte del Governo canadese, sulla possibilità di svolgere sul territorio campagne elettorali relative a elezioni concernenti Paesi stranieri: viene considerata da escludersi la possibilità di comizi in luoghi pubblici, come anche di affissioni assimilabili a quelle che si hanno sul territorio nazionale. La propaganda elettorale potrà invece verosimilmente svolgersi attraverso affissioni e spot a pagamento: tale aspetto è stato particolarmente segnalato, in quanto suscettibile di favorire candidati con grande disponibilità finanziaria, soprattutto in considerazione dell'ampiezza della ripartizione.

II. *Gli incontri con i rappresentanti delle comunità italiane di New York e di altre comunità degli Stati Uniti*

Dal 16 al 20 settembre 2004, una delegazione della Commissione ha svolto un sopralluogo nella città di New York, per incontrare gli esponenti della comunità italiana di quella città e delle altre comunità vicine. La delegazione era guidata dal Presidente della Commissione e i suoi interlocutori sono stati il Console generale d'Italia a New York, ministro Antonio

Bandini, e il Vice Console, Daniele Bosio, il Vice Console a Newark, Paolo Toschi, gli esponenti delle associazioni dell'emigrazione italiana a New York, i rappresentanti del Gruppo esponenti italiani (associazione di imprenditori e manager italiani che operano negli Stati Uniti d'America), le associazioni degli italo-americani, i rappresentanti dei Comites di New York, del New Jersey e del Connecticut e, infine, i rappresentanti nel Consiglio generale degli italiani all'estero residenti a New York, a Houston, nel New Jersey e a Philadelphia. Inoltre, vi sono stati incontri con alcuni degli organi di stampa e di informazione in lingua italiana editi negli Stati Uniti, con alcuni dei corrispondenti della stampa italiana e con i rappresentanti della società RAI Corporation.

I temi trattati nel corso degli incontri possono essere ricondotti ad alcune questioni fondamentali sulle quali si riferisce, in forma sintetica, nelle note seguenti.

1. *L'impatto del voto nella circoscrizione Estero sui rapporti tra la comunità italiana e il Paese.*

Non si ritiene, in linea di principio, che vi possano essere conseguenze negative nei rapporti tra le comunità italiane e le istituzioni statunitensi in riferimento al voto nella circoscrizione Estero, né che vi possano essere simili inconvenienti nei rapporti con altre comunità. Si nota, infatti, che negli Stati Uniti d'America non si può registrare la presenza di un vero e proprio «elettorato italiano» al quale si faccia riferimento nelle competizioni elettorali domestiche, né dunque si prevede un impatto negativo nei rapporti con gli esponenti politici statunitensi di origine italiana. Quanto alle aspettative che si registrano nelle comunità italiane, si possono valutare forme diverse di approccio alla questione, secondo l'epoca di immigrazione e anche secondo la collocazione sociale degli interessati. Da parte del Gruppo esponenti italiani, ad esempio, si può rilevare in generale un atteggiamento scettico, quando non addirittura critico e ostile, nei confronti di una competizione elettorale locale ma diretta a eleggere uno o più rappresentanti nel Parlamento italiano: a ciò si ritiene preferibile, infatti, il voto, anche per corrispondenza, nel collegio italiano di origine, con il quale essi mantengono generalmente uno stretto vincolo di interessi e consuetudine di presenza. La diffidenza si basa, secondo costoro, anche sull'esperienza dell'elezione dei Comites che da tale punto di vista non ha dato buona prova. Al contrario, gli stessi esponenti dei Comites e i rappresentanti eletti nel Consiglio generale degli italiani all'estero, così come la gran parte delle associazioni tradizionali dell'emigrazione italiana a New York, discendenti della più antica immigrazione e ormai componente integrante della società americana: essi vedono con favore la novità del sistema elettorale italiano, che rafforza il sentimento di appartenenza nazionale, e anzi lamentano la scarsa informazione su tale opportunità. Tuttavia, alcuni di costoro hanno anche manifestato il timore che la titolarità del diritto elettorale, attivo e passivo, costituisca un elemento di frattura tra chi ne dispone e la più vasta comunità americana di origine ita-

liana. D'altra parte, anche tra gli esponenti delle associazioni degli italo-americani emerge una preoccupazione circa la possibilità che il voto nella circoscrizione Estero possa alimentare una separazione, già esistente per altri motivi, tra cittadini di vecchia immigrazione, o discendenti di essi, e immigrati più recenti. Tuttavia, tale opportunità potrebbe favorire secondo alcuni di essi una maggiore integrazione anche tra gli emigrati italiani, soprattutto se confortata da altre iniziative, come ad esempio la diffusione della lingua italiana.

2. *L'anagrafe degli elettori.*

Uno dei motivi ricorrenti delle conversazioni intrattenute con gli interlocutori incontrati a New York fa riferimento all'annosa questione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, in rapporto alle anagrafi consolari e alla certezza del corpo elettorale, anche in relazione agli adempimenti concernenti la circoscrizione Estero. Da parte di alcuni, inoltre, è stata segnalata l'incerta delimitazione tra le due ripartizioni del continente americano e dunque tra i rispettivi corpi elettorali, data l'assenza di una specifica disposizione legislativa a tale riguardo. Quanto ai dati relativi agli aventi diritto al voto, il Consolato generale d'Italia a New York ha fornito alla delegazione della Commissione un documento che contiene alcuni dati, relativi alle recenti consultazioni per l'elezione dei Comites di New York e del Connecticut: poiché il corpo elettorale è il medesimo di quello della circoscrizione Estero, i dati sono assai significativi. Se ne ricava che la lista degli elettori fornita dal Ministero dell'interno continua a mostrare lacune vistose. Degli 85.222 elettori iscritti nella circoscrizione consolare di New York, solo 34.159 erano presenti anche nell'anagrafe consolare corrispondente. Per contro, 20.440 connazionali iscritti nella stessa anagrafe consolare (pari al 37,4% del totale) non erano stati inclusi nella lista. Solo 9.296 sono stati recuperati a seguito dell'operazione preliminare di richiesta di nulla osta ai Comuni. Alla fine dell'operazione, 11.144 connazionali residenti nella circoscrizione consolare sono stati esclusi dal voto. Peraltro, il Consolato generale non ha notizia alcuna di 51.063 elettori iscritti nella lista del Ministero dell'interno, ma sconosciuti all'anagrafe consolare. In molti casi si tratta di persone che hanno perduto la cittadinanza italiana all'insaputa del Comune di riferimento o che hanno stabilito la propria residenza nella circoscrizione di New York senza che il Comune inviasse idonea comunicazione al Consolato. D'altra parte, si fa notare che l'operazione di accertamento circa l'assenza di cause ostative all'esercizio del diritto all'elettorato attivo ha dato una percentuale di risposta, da parte dei Comuni, pari al 66% delle richieste (con un risultato del 69% di risposte positive). Al riguardo il Consolato di New York rileva che quasi tutti i Comuni interpellati si sono limitati a consultare le proprie liste elettorali e quelle anagrafiche, negando il diritto all'elettorato attivo quando il nominativo richiesto non compariva. Alcuni Comuni, invece, hanno richiesto all'autorità competente l'estratto del casellario giudiziario, da cui si può ricavare lo stato reale dei diritti

elettorali del cittadino: tale procedura, certamente più onerosa per il Comune, ha però consentito di includere nell'elenco aggiunto cittadini che non erano inseriti nelle liste elettorali o anagrafiche dello stesso Comune. Si è constatato, inoltre, che il Comune di riferimento inserito nell'anagrafe consolare si basa spesso sulla dichiarazione dello stesso connazionale, il quale non sempre ha una esatta cognizione del Comune nella cui anagrafe dei residenti all'estero egli è effettivamente registrato.

Quanto alla cosiddetta lista «SoloMAE» basata sul confronto informatico tra le liste del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'interno in riferimento a nome, cognome e data di nascita, si rileva che tale metodica ha trascurato il fatto che molti connazionali sono registrati con doppi o tripli nomi. Il *software* di comparazione utilizzato, di conseguenza, ha considerato come persone distinte, inserendole nella lista, cittadini che in realtà in una delle liste originarie erano registrati con il solo primo nome (ad esempio, Salvatore Caruso) e nell'altra con il primo, il secondo e in alcune occasioni con il terzo nome (ad esempio Salvatore Antonio Caruso). Ciò ha comportato che, a seguito della conferma da parte del Comune del diritto all'elettorato attivo, sono state inserite nell'elenco aggiunto persone che in realtà erano incluse anche nella lista del Ministero dell'interno: queste persone hanno ricevuto due plichi elettorali e hanno avuto la possibilità di votare due volte.

Secondo il Consolato generale d'Italia a New York, molte delle difficoltà riscontrate nel raggiungere tutti i potenziali elettori effettivamente residenti all'estero potrebbero essere risolte invertendo l'attuale sistema di elaborazione delle liste. La procedura suggerita è la seguente: i Consolati trasmettono al Ministero dell'interno le proprie liste dell'anagrafe consolare; il Ministero dell'interno restituisce le liste avendo eliminato i nomi di coloro che non hanno diritto all'elettorato attivo; i Comuni integrano le liste consolari con i nominativi di coloro che non vi sono inclusi e che risultano iscritti nell'AIRE.

Si nota, in ogni caso, che anche le liste delle anagrafi consolari non sono della più totale affidabilità. Al riguardo, si segnala da più parti, compresi gli esponenti delle associazioni dell'emigrazione, la carenza delle risorse a disposizione del Consolato per l'aggiornamento dei dati anagrafici e il noto problema dei contratti a tempo determinato degli addetti a tali operazioni, contratti che sono ormai in scadenza e per i quali non vi sono risorse disponibili, allo stato, per una proroga o un rinnovo. E' stato inoltre segnalato come in altri paesi il voto dei cittadini residenti all'estero si basi su una iscrizione volontaria in apposite liste elettorali. Negli Stati Uniti d'America, d'altra parte, non vi è un'abitudine diffusa alle registrazioni anagrafiche in senso lato e pertanto la collaborazione diretta degli interessati è assai scarsa: ciò rende particolarmente difficile l'opera di aggiornamento dell'anagrafe consolare, che per il caso di New York sconta una distanza dal dato reale, stimabile intorno al 25-30%. Vi è invece, come è noto, una abitudine diffusa alla registrazione specifica per l'esercizio del diritto di voto, e comunque vi è una informazione estesa su tale modalità di accesso all'esercizio effettivo del diritto di voto. Quanto al-

l'opzione per esercitare il voto in Italia, si ritiene che in proposito non vi sia una informazione sufficiente tra i potenziali elettori.

Secondo gli esponenti di alcune delle associazioni dell'emigrazione, e in particolare dei patronati, queste ultime potrebbero essere utilizzate dai consolati per svolgere adempimenti di natura amministrativa diffuse nel territorio, in modo da agevolare l'aggiornamento dei dati in possesso degli stessi Consolati.

Una analoga rivendicazione è stata avanzata, per i Comites, da alcuni degli eletti in quegli organi di rappresentanza.

3. *Il voto per corrispondenza.*

Secondo i dati forniti dal Consolato generale d'Italia a New York, l'esperimento compiuto recentemente per l'elezione dei Comites ricorrendo per la prima volta al voto per corrispondenza, permette di compiere alcune valutazioni in proposito. Anzitutto, la natura del tagliando elettorale e le particolari modalità di confezionamento delle buste contenenti la scheda hanno portato all'invalidamento di un numero particolarmente elevato di schede, a possibili frodi elettorali e a un eccessivo prolungamento delle operazioni di spoglio. Quasi il 20% delle buste pervenute è stato invalidato, nella maggior parte dei casi perché l'elettore aveva trascurato di inserire il tagliando elettorale nella busta esterna, malgrado le istruzioni in tal senso in italiano, in inglese e in forma grafica. In diversi seggi sono state riscontrate possibili contraffazioni del tagliando elettorale. Si è registrata inoltre la tendenza, da parte di numerosi candidati, a esercitare pressioni sugli elettori affinché votassero in loro presenza o gli affidassero il plico elettorale completo della scheda votata. In una intervista al quotidiano «America Oggi», uno dei candidati, risultato poi di gran lunga il più votato, ha affermato che molti suoi elettori hanno compilato la scheda in sua presenza affidandogliela poi per la consegna manuale al Consolato. In merito egli ha dichiarato: «quando il voto è per posta, non è più segreto. La persona che riceve il plico a casa è padrona del plico...». Non può escludersi, secondo il Consolato, che comportamenti simili siano stati tenuti anche da altri candidati, nell'ambito delle attività di associazioni che prestano assistenza ai connazionali.

D'altra parte, gli stessi esponenti di tali associazioni, in particolare dei patronati, hanno riferito alla delegazione della Commissione che i cittadini italiani, così come si rivolgono a loro per espletare qualsiasi pratica burocratica, allo stesso modo si rivolgono a loro quando gli perviene il plico elettorale, del quale non hanno spesso piena consapevolezza, in particolare quanto alla personalità e alla segretezza del voto.

Secondo alcuni esponenti delle associazioni dell'emigrazione e anche secondo alcuni membri del Comites di New York il voto per corrispondenza sperimentato nel recente voto per i Comites non ha favorito una maggiore partecipazione al voto, che è rimasto sostanzialmente nelle percentuali tradizionali, mentre ha introdotto fattori di inquinamento della personalità e della segretezza del voto.

Nella esperienza recente delle elezioni dei Comites, la gran parte delle invalidità di voto derivava dall'erroneo abbinamento, da parte di alcuni elettori, tra tagliando elettorale, allegato a parte, e plico contenente la scheda; mentre il tagliando attesta la qualità di elettore, esso non può essere abbinato alla scheda senza violare un vincolo di segretezza: a ciò si può rimediare, tuttavia, con accorgimenti tecnici anche elementari. In ogni caso le schede annullate sono state 3.000, un sesto del totale, mentre quelle annullate per altro motivo (schede nulle vere e proprie) sono state solo 200. Da parte dei rappresentanti eletti nei Comites e anche da parte degli eletti nel CGIE è stato in generale sottolineato che il voto per corrispondenza è comunque il metodo più idoneo per garantire l'esercizio effettivo del diritto e che gli inconvenienti lamentati finora, e quelli prevedibili per le elezioni politiche, possono essere ridotti o risolti con soluzioni tecniche appropriate, ma soprattutto assicurando l'informazione più completa possibile sul diritto di voto e sui requisiti di personalità e di segretezza. In merito alle soluzioni tecniche ipotizzate, il Presidente del Comites di New York invita a correggere il sistema prevedendo che sul plico sia apposto un codice a barre leggibile da uno *scanner* che accerti la qualità di elettore preservandone l'anonimato.

4. *La cittadinanza italiana.*

Da parte di tutte le associazioni dell'emigrazione e anche da parte degli eletti nei Comites e nel CGIE si segnala l'opportunità di riflettere con attenzione sulle modalità di acquisto, o di riacquisto della cittadinanza italiana in modo da favorire coloro che l'hanno perduta quando non era consentito il possesso della doppia cittadinanza e anche di permettere ai discendenti degli emigrati di acquisire la cittadinanza italiana, se ve ne sono le condizioni, senza ostacoli burocratici eccessivi. Naturalmente ciò riguarda direttamente l'esercizio del diritto di voto, del quale la cittadinanza è il presupposto necessario, ma normalmente la richiesta di poter accedere con più facilità alla cittadinanza italiana non è motivata direttamente dall'aspettativa per l'esercizio del diritto di voto, sebbene da altre motivazioni, come ad esempio, in particolare per i più giovani, la possibilità di ottenere il passaporto italiano, che oggi è un passaporto dell'Unione europea, con i benefici che ne conseguono quanto alla possibilità di frequentare in Europa corsi di studio o di maturare esperienze professionali. In tale contesto è risultato particolarmente grave il problema dell'indeterminatezza di un corpo elettorale potenziale, conseguente alla circostanza che la cittadinanza si trasmetta *iure sanguinis* ai nati all'estero per un numero indefinito di generazioni. Una quantità enorme di cittadini americani, infatti, oggi ha verosimilmente titolo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, quando il loro avo, primo emigrato negli Stati Uniti, non abbia mai acquisito la cittadinanza locale, come era consueto ai tempi dei primi, grandi flussi migratori dall'Italia verso gli Stati Uniti.

5. *L'informazione e la campagna elettorale.*

Negli incontri tenuti a New York è stata universalmente sollevata la questione della scarsa informazione degli aventi diritto sulla possibilità di esercitare il diritto di voto per corrispondenza e di poter eleggere propri rappresentanti nel Parlamento italiano. La stessa carenza di informazioni è stata avvertita nella recente elezione dei Comites, in particolare quanto alle modalità del voto per corrispondenza, e in occasione dei *referendum* abrogativi del 2003. Una generale lamentela riguarda le forme di comunicazione adottate in proposito nelle trasmissioni di RAI International, che secondo i più non sono state utili neanche a istruire gli elettori sul modo concreto di utilizzare il plico elettorale nel voto per corrispondenza, poiché non è stata mostrata visivamente la serie di gesti necessaria a tale scopo: ciò sarebbe stato di elementare utilità, superando anche le barriere linguistiche, ma le scarse informazioni fornite nelle trasmissioni di RAI International mostravano invece una persona lontana che votava, senza indugiare, da vicino, sul modo concreto, e corretto, di utilizzare il plico elettorale. Come si è visto, invece, proprio l'uso non corretto del plico elettorale ha provocato l'annullamento di molte schede. Quanto alla campagna elettorale, si ritiene che essa non possa assumere forme diverse da quelle proprie delle competizioni politiche negli Stati Uniti d'America e pertanto potrà essere influenzata in larga parte dalla disponibilità di mezzi finanziari. Un'altra carenza, con alcune eccezioni, è stata rilevata nel rapporto tra le Regioni di provenienza e gli emigrati, tenendo conto che l'emigrazione italiana mantiene saldi i legami con i propri luoghi di origine: a tale riguardo si ritiene da alcuni che le stesse Regioni potrebbero agire positivamente per informare i propri correghionali residenti all'estero circa i propri diritti, anche elettorali.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1732
E CONNESSI**

Art. 2.

2.24

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), capoverso «6-bis)», sostituire le parole: «dei collegi uninominali per le candidature contraddistinte da un medesimo contrassegno», con le seguenti: «delle candidature nei collegi uninominali, collegate, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, alla medesima lista».

2.13

FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI, PILONI, STANISCI, BETTONI, BONFIETTI, BASSANINI, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, lettera a), capoverso «6-bis», dopo le parole: «può essere rappresentato» inserire le seguenti: «, a pena di inammissibilità.».

2.2

MAGNALBÒ, DEL PENNINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «6-bis», sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «ai quattro quinti».

2.1

DEL PENNINO, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera a), capoverso «6-bis», sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «ai tre quarti».

2.15

BASSANINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI, PILONI, BETTONI, STANISCI, BONFIETTI, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, lettera a), capoverso «6-bis», ed alla lettera b), capoverso «2-bis», sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «alla metà più uno».

Conseguentemente, agli articoli 3, 4, 5 e 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «alla metà più uno».

2.12

BASSANINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI, PILONI, BETTONI, STANISCI, BONFIETTI, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, lettera a), capoverso «6-bis», sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «alla metà più uno».

2.14

FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI, PILONI, STANISCI, BONFIETTI, BETTONI, BASSANINI, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, lettera a), capoverso «6-bis», ed alla lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «alla metà».

Conseguentemente, agli articoli 3, 4, 5 e 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «alla metà».

2.6

DE PETRIS, DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), capoverso 6-bis), sostituire le parole: «ai due terzi», con le seguenti: «alla metà».

2.11

FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI, PILONI, BETTONI, STANISCI, BONFIETTI, BASSANINI, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, lettera a), capoverso «6-bis», sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «alla metà».

2.19

DENTAMARO, BAIO DOSSI, PAGANO, DE PETRIS, PILONI, BETTONI, ACCIARINI, DATO, BONFIETTI, SOLIANI, DONATI, FRANCO Vittoria

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) All'articolo 18-bis, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le liste sono composte interamente da candidati del sesso meno rappresentato nelle candidature per i collegi uninominali"».

2.20

DENTAMARO, BAIO DOSSI, PAGANO, DE PETRIS, PILONI, BETTONI, ACCIARINI, DATO, BONFIETTI, SOLIANI, DONATI, FRANCO Vittoria

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) All'articolo 18-bis, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le liste sono formate elencando in ordine alternato candidati dei due sessi, a partire dal sesso meno rappresentato nelle candidature per i collegi uninominali"».

2.5

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 18-bis, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le liste che includono più di un candidato sono formate elencando in ordine alternato candidati dell'uno e dell'altro sesso"».

2.4

MAGNALBÒ, DEL PENNINO

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «ai quattro quinti».

2.3

MAGNALBÒ, DEL PENNINO

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «ai tre quarti».

2.17

BASSANINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI, PILONI, BETTONI, STANISCI, BONFIETTI, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «alla metà più uno».

2.7

DE PETRIS, DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «alla metà».

2.16

FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI, PILONI, STANISCI, BETTONI, BONFIETTI, BASSANINI, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «alla metà».

2.26

PASSIGLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sopprimere il seguente periodo: «Ai fini del computo sono escluse le candidature plurime».

2.8

DE PETRIS, DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:

«2-ter. Le liste di candidati formate da più di un nome sono ordinate, a pena di inammissibilità, alternando candidati dell'uno e dell'altro sesso».

2.22

DATO, SOLIANI, BAIO DOSSI, DENTAMARO

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:

«2-ter. Le liste sono formate elencando in ordine alternato candidati di sesso diverso, a partire dalla candidatura capolista».

2.25

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: «formate elencando in ordine alternato candidati uomini e candidati donne» con le seguenti: «ordinate alternando candidati dell'uno e dell'altro sesso».

2.9

FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI, PILONI, STANISCI, BETTONI, BONFIETTI, BASSANINI, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: «uomini e candidati donne» con le seguenti: «dei due sessi».

2.21

DATO, SOLIANI, BAIO DOSSI, DENTAMARO

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: «uomini e candidati donne» con le seguenti: «di sesso diverso».

2.10

FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI, PILONI, STANISCI, BETTONI, BONFIETTI, BASSANINI, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, lettera b), al capoverso 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole: «non possono contenere più di due candidati di seguito dello stesso sesso» con le seguenti: «sono composte in modo da garantire l'alternanza dei candidati e delle candidate».

2.18

FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI, PILONI, STANISCI, BETTONI, BONFIETTI, BASSANINI, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-ter», secondo periodo, dopo le parole: «non possono contenere» inserire le seguenti: «a pena di inammissibilità».

Art. 3.**3.2**

DEL PENNINO, MAGNALBÒ

Al comma 1, capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «ai quattro quinti».

3.1

DEL PENNINO, MAGNALBÒ

Al comma 1, capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «ai tre quarti».

3.5

BASSANINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI, PILONI, BETTONI, STANISCI, BONFIETTI, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «alla metà più uno».

3.3

DE PETRIS, DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «alla metà».

3.4

FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI, PILONI, STANISCI, BETTONI, BONFIETTI, BASSANINI, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «alla metà».

Art. 4.**4.1**

MAGNALBÒ, DEL PENNINO

Sopprimere l'articolo.

4.5

FRANCO Vittoria, , PAGANO, ACCIARINI, PILONI, STANISCI, BETTONI, BONFIETTI, BASSANINI, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: «può essere rappresentato» inserire le seguenti: «, a pena di inammissibilità».

4.4

BASSANINI, FRANCO Vittoria, , PAGANO, ACCIARINI, PILONI, BETTONI, STANISCI, BONFIETTI, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «alla metà più uno».

4.2

DE PETRIS, DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «alla metà».

4.3

FRANCO Vittoria, , PAGANO, ACCIARINI, PILONI, STANISCI, BETTONI, BONFIETTI, BASSANINI, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «alla metà».

4.7

DATO, SOLIANI, BAIO DOSSI, DENTAMARO

Al comma 1, capoverso 3-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le liste sono formate elencando in ordine alternato candidati di sesso diverso, a partire dalla candidatura capolista».

4.6

FRANCO Vittoria, , PAGANO, ACCIARINI, PILONI, STANISCI, BETTONI, BONFIETTI, BASSANINI, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, capoverso «3-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: «Ciascuna lista è composta in modo da garantire l'alternanza dei candidati e delle candidate».

Art. 5.**5.6**

FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI, PILONI, STANISCI, BETTONI, BONFIETTI, BASSANINI, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole: «può essere rappresentato» inserire le seguenti: «, a pena di inammissibilità».

5.2

MAGNALBÒ, DEL PENNINO

Al comma 1, capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «ai quattro quinti».

5.1

MAGNALBÒ, DEL PENNINO

Al comma 1, capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «ai tre quarti».

5.5

BASSANINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI, PILONI, BETTONI, STANISCI, BONFIETTI, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «alla metà più uno».

5.3

DE PETRIS, DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «alla metà».

5.4

FRANCO Vittoria, , PAGANO, ACCIARINI, PILONI, STANISCI, BETTONI, BONFIETTI, BASSANINI, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «alla metà».

5.8

DATO, SOLIANI, BAIO DOSSI, DENTAMARO

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le liste sono formate elencando in ordine alternato candidati di sesso diverso, a partire dalla candidatura capolista».

5.7

FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI, PILONI, STANISCI, BETTONI, BONFIETTI, BASSANINI, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascuna lista è composta in modo da garantire l'alternanza dei candidati e delle candidate».

5.0.1

ALBERTI CASELLATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Circoscrizioni di decentramento comunale)

1. I Comuni adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge, in quanto compatibili, il sistema di elezione degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Art. 6.**6.2**

MAGNALBÒ, DEL PENNINO

Al comma 1, capoverso «2-bis», primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «ai quattro quinti».

6.1

MAGNALBÒ, DEL PENNINO

Al comma 1, capoverso «2-bis», primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «ai tre quarti».

6.4

BASSANINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI, PILONI, BETTONI, STANISCI, BONFIETTI, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, capoverso «2-bis», primo periodo sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «alla metà più uno».

6.3

FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI, PILONI, STANISCI, BETTONI, BONFIETTI, BASSANINI, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, capoverso «2-bis», primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «alla metà».

6.5

DE PETRIS, DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «alla metà».

Art. 7.**7.1**

DEL PENNINO, MAGNALBÒ

7.2

FALCIER

7.3

DENTAMARO, BAIO DOSSI, PAGANO, PILONI, BETTONI, ACCIARINI, DATO, BONFIETTI, SOLIANI

7.6

BONGIORNO

Sopprimere l'articolo.

7.4

BASSANINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI, PILONI, BETTONI, STANISCI, BONFIETTI, GUERZONI, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

1. Le liste che non rispettano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono inammissibili».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

7.5

SOLIANI, DENTAMARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Obblighi di pubblicità della mancata ottemperanza agli obblighi di equilibrata rappresentanza dei sessi nelle elezioni provinciali e comunali)

1. I comuni e le province, in sede di pubblicazione delle liste ammesse alle consultazioni elettorali per il rinnovo dei rispettivi consigli, sono tenuti a segnalare le liste composte in difformità rispetto alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, attraverso l'apposizione della seguente formula in calce a tali liste e con evidenza pari alle stesse: "La presente lista non rispetta le prescrizioni di legge in materia di equilibrata rappresentanza delle donne e degli uomini nelle liste elettorali".

2. Durante le campagne elettorali per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali, i partiti o movimenti politici promotori di liste composte in difformità rispetto agli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6 possono accedere ai messaggi radiotelevisivi autogestiti trasmessi ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero agli spazi riservati alle pubbliche affissioni, esclusivamente alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. In apertura e chiusura dei messaggi di comunicazione politica autogestita riservati ai partiti o movimenti politici promotori di liste, le emittenti sono tenute a trasmettere un messaggio recante l'espressa indicazione della eventuale mancata conformità della lista presentata agli obblighi di legge in materia di parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive. In caso di inottemperanza all'obbligo di cui al presente

comma, le società radiotelevisive sono tenute al pagamento di una ammenda di importo pari a 5 mila euro.

4. I manifesti elettorali destinati alla pubblica affissione, che promuovono una lista composta in difformità rispetto agli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6, ovvero un candidato della lista stessa, sono tenuti a riportare l'iscrizione di cui al comma 1, con visibilità pari al nome della lista. In caso di inottemperanza, il candidato capolista, ovvero il candidato cui si riferiscono i manifesti elettorali, è tenuto al pagamento di un ammenda pari a 2 mila euro».

7.0.2

DATO, SOLIANI, BAIO DOSSI, DENTAMARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Obblighi premiali per i partiti o movimenti politici che sostengono le candidature femminili nelle elezioni politiche, regionali ed europee)

1. L'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - *(Risorse finanziarie per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica)*. – 1. Al fine di incentivare e sostenere la partecipazione delle donne agli organi di rappresentanza, una quota pari al 20 per cento dei fondi complessivamente destinati alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui all'articolo 1, comma 1, è riservata ai partiti o movimenti politici che, nelle relative consultazioni elettorali, abbiano almeno il 30 per cento di donne tra i rispettivi candidati eletti.

2. La quota di cui al comma 1 è ripartita secondo i criteri di cui agli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

3. In caso di mancata attribuzione della quota di cui al comma 1, le relative risorse finanziarie sono destinate alle finalità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, recante azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna.

4. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 10 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

5. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 4, attraverso un apposito capitolo all'interno del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, danno conto in forma dettagliata della tipologia, del-

l'estensione e del costo di ciascuna iniziativa realizzata per le finalità di cui al comma 4"».

7.0.3

DATO, SOLIANI, BAIO DOSSI, DENTAMARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure premiali per i partiti o movimenti politici che sostengono le candidature femminili nelle elezioni provinciali e comunali)

1. Al fine di incentivare e sostenere la partecipazione delle donne agli organi di rappresentanza, una quota pari al 15 per cento del fondo previsto dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, è riservata ai partiti e movimenti politici, liste o gruppi di candidati che nelle consultazioni elettorali provinciali e comunali abbiano riportato almeno il 30 per cento di donne tra i rispettivi candidati eletti, a titolo di contributo totale o parziale delle spese sostenute per la campagna elettorale.

2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità, adottato entro il 31 marzo, sono annualmente determinati i criteri di determinazione degli importi e le modalità di accesso ai contributi di cui al presente articolo, con riferimento alle consultazioni elettorali svolte nell'anno solare precedente».

7.0.4

DATO, SOLIANI, BAIO DOSSI, DENTAMARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Nuove norme a tutela della rappresentanza equilibrata di donne e uomini nelle giunte e negli organi collegiali degli enti locali)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e

per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, gli statuti comunali e provinciali prevedono modalità di nomina dei componenti della Giunta idonee a garantire l'equilibrata rappresentanza di entrambi i sessi. A tal fine, gli statuti devono prevedere che al sesso meno rappresentato nel Consiglio comunale o provinciale sia riservata una quota percentuale di assessori non inferiore alla rappresentanza percentuale dello stesso sesso nel Consiglio».

7.0.1

SOLIANI, DATO, BAIO DOSSI, DENTAMARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'accesso gratuito ai messaggi radiotelevisivi autogestiti di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è consentito esclusivamente ai partiti e movimenti politici, liste o gruppi di candidati che ripartiscano equamente i tempi loro assegnati tra candidati di sesso diverso».

Art. 8.

8.11

BONGIORNO, MAGNALBÒ

Sopprimere l'articolo.

8.12

DENTAMARO, BAIO DOSSI, PAGANO, PILONI, BETTONI, ACCIARINI, DATO, BONFIETTI, SOLIANI, DE PETRIS, DONATI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Le liste o gruppi di candidature non conformi alle disposizioni della presente legge sono irricevibili».

8.15

DATO, SOLIANI, BAIO DOSSI, DENTAMARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Inammissibilità delle liste e preclusione all'accesso al rimborso elettorale)

1. Le liste non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge in materia di rappresentanza obbligatoria dei sessi nelle liste elettorali sono comunque inammissibili.

2. La mancata ottemperanza all'obbligo di alternanza tra candidati di sesso diverso, a partire dalla candidatura capolista, è sanzionata con la preclusione all'accesso ai rimborsi elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157».

8.13

BASSANINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI, PILONI, BETTONI, STANISCI, BONFIETTI, GUERZONI, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. L'entità del rimborso per le spese elettorali come determinato ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è aumentata del 20 per cento per i movimenti e i partiti politici, liste o gruppi di candidati risultino eletti nella misura del 40 per cento del sesso meno

rappresentato, e del 10 per cento per quelli i cui candidati risultino eletti nella misura del 30 per cento del sesso meno rappresentato.

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, a decorrere dall'anno 2005, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

8.6

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e del comma 2-bis dell'articolo 18-bis».

8.16

DATO, SOLIANI BAIO DOSSI, DENTAMARO

Al comma 1, sostituire le parole: «fino ad un massimo del 50 per cento, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito» con le seguenti: «fino ad un massimo del 66 per cento, in misura direttamente proporzionale al numero di candidature eccedenti la soglia consentita».

8.4

MAGNALBÒ, DEL PENNINO

Al comma 1, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

8.18

VILLONE

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

8.17

DATO, SOLIANI, BAIO DOSSI, DENTAMARO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai partiti e movimenti politici, liste o gruppi di candidati che non rispettino, in una singola circoscrizione, l'obbligo di alternanza tra candidati di sesso diverso, a partire dalla candidatura capolista, il rimborso per le spese elettorali di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ridotto del 5 per cento. L'importo della riduzione è aumentato del 2 per cento per ogni ulteriore circoscrizione nella quale l'obbligo di alternanza non venga rispettato».

8.8

ALBERTI CASELLATI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «2-ter» con le seguenti: «2-bis».

8.14

SOLIANI, DATO, BAIO DOSSI, DENTAMARO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, eventualmente ridotto ai sensi del comma 1,».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano tutte indistintamente e per intero».

8.7

ALBERTI CASELLATI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «eventualmente ridotto ai sensi del comma 1».

8.10

ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Sono in ogni caso inammissibili, le liste di cui all'articolo 18-bis, comma 2-bis, composte da più di un candidato che non prevedano la presenza di candidati di entrambi i sessi».

8.3

DEL PENNINO, MAGNALBÒ

Sopprimere il comma 3.

8.5

FALCIER

Al comma 3, dopo le parole: «si applica» inserire le seguenti: «, nei confronti dei relativi rappresentanti di cui all'articolo 17 del citato testo unico n. 361 del 1957».

Conseguentemente, al comma 4 aggiungere, infine, il seguente periodo: «La sanzione si applica nei confronti di chi sottoscrive la dichiarazione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, o, in assenza di tale dichiarazione, nei confronti del relativo rappresentante legale o, in sua mancanza, del soggetto che ha depositato la lista».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«5. L'accertamento delle violazioni di cui ai commi 3 e 4 è effettuato dall'organo preposto, nella rispettiva elezione, all'ammissione delle liste e candidature, fatta eccezione per l'accertamento delle violazioni della disposizione di cui al comma 6-bis dell'articolo 18 del citato testo unico n. 361 del 1957 che è effettuata dall'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di Cassazione

6. L'esito dell'accertamento, effettuato ai sensi del comma precedente, è comunicato, ai fini dell'applicazione della sanzione, al prefetto per le violazioni verificatesi in occasione delle elezioni provinciali e comunali ed al prefetto di Roma per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 18 del citato testo unico n. 361 del 1957».

8.2

DEL PENNINO, MAGNALBÒ

Al comma 4, sopprimere le parole: «71, comma 3-bis».

8.9

ALBERTI CASELLATI

Al comma 4, sostituire le parole da: «pari a 0.0025 euro moltiplicato per il numero di elettori aventi diritto al voto in quella elezione, con un minimo di 50 e un massimo di 5000 euro» con le seguenti: «pari a 0.0050 euro per il numero di elettori aventi diritto al voto in quella elezione, fino a un massimo di 25.000 euro»

8.1

MAGNALBÒ, DEL PENNINO

Al comma 4, sostituire le parole: «5000 euro» con le seguenti: «2500 euro».

8.0.3

BASSANINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI, PILONI, BETTONI, STANISCI, BONFIETTI, GUERZONI, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'entità del rimborso per le spese elettorali come determinato ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è aumentata del 20 per cento per i movimenti e i partiti politici, liste o gruppi

di candidati i cui candidati risultino eletti nella misura del 40 per cento del sesso rappresentato, e del 10 per cento per quelli i cui candidati risultino eletti nella misura del 30 per cento del sesso meno rappresentato, a condizione che i relativi oneri siano compensati dai risparmi derivanti dai minori esborsi conseguenti all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 8.

2. Qualora gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 non siano sufficienti alla copertura degli oneri di cui al comma 1, sono ridotte in modo corrispondente le percentuali di aumento dei rimborsi previsti dal medesimo comma 1».

8.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi)

1. Nelle elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica, le somme eventualmente derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 3 dell'articolo 8, vengono ripartite fra i movimenti e i partiti politici, liste o gruppi di candidati partecipanti alle medesime elezioni in misura proporzionale al numero di eletti del sesso meno rappresentato».

8.0.5

VILLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme di sostegno per le candidature femminili)

1. Per i movimenti e partiti politici, liste o gruppi di candidati che abbiano rispettato nella presentazione delle liste le disposizioni, introdotte dalla presente legge, del comma 6-bis dell'articolo 18 e del comma 2-bis dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, nonché del comma 1-bis dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e

che abbiano presentato candidature di donne in misura superiore ad un terzo, il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, viene aumentato in misura direttamente proporzionale al numero delle candidate in più rispetto a quello minimo prescritto».

8.0.1

ALBERTI CASELLATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Pari opportunità nelle trasmissioni televisive)

1. All'articolo 2, comma 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "assicurando il rispetto del principio della pari opportunità tra uomini e donne.

2. All'articolo 4, comma 2, lettera *b*) della legge 22 febbraio 2000, n. 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "lo spazio ripartito tra le coalizioni e tra le liste in competizione è gestito secondo il principio delle pari opportunità tra uomini e donne».

8.0.2

ALBERTI CASELLATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il fondo per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive.

2. Il fondo è destinato al finanziamento di azioni positive volte a favorire le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli organi rappresentativi delle istituzioni pubbliche, di attività di studio, ricerca e documentazione sulle problematiche relative al riequilibrio della rappresentanza femminile nella vita politica e sociale del Paese nonché di convegni

e seminari finalizzati al confronto, allo scambio e alla divulgazione di buone prassi nella promozione delle pari opportunità.

3. Al fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme derivanti dalla riduzioni del rimborso per le spese elettorali, effettuate ai sensi dell'articolo 8 commi 1 e 2, nonché le somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai sensi dell'articolo 8 commi 3 e 4».

8.0.6

VILLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni introdotte dalla presente legge non si applicano ai movimenti, partiti, liste o gruppi di candidati che presentino candidature esclusivamente appartenenti ad uno dei due sessi come espressione della propria proposta politica, attestata nello statuto o in altri documenti fondativi».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord. 1

IL RELATORE

Invertire l'ordine degli articoli 2 e 3.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1732 E CONNESSI**

*Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne
nell'accesso alle cariche elettive*

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, la presente legge detta le misure necessarie per promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.

Art. 2.

(Elezioni della Camera dei deputati)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nell'insieme dei collegi uninominali per le candidature contraddistinte da un medesimo contrassegno nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima»;

b) all'articolo 18-bis, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Nell'insieme delle liste aventi un medesimo contrassegno, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Ai fini del computo sono escluse le candidature plurime. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

2-ter. Le liste che includono tre candidati sono formate elencando in ordine alternato candidati uomini e candidati donne. Le liste che includono più di tre candidati non possono contenere più di due candidati di seguito dello stesso sesso.».

Art. 3.

(Elezioni del Senato della Repubblica)

1. All'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. In ogni gruppo nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.».

Art. 4.

(Elezione del Consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti)

1. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. In ogni lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.».

Art. 5.

(Elezione del Consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. All'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In ogni lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.».

Art. 6.

(Elezione del Consiglio provinciale)

1. All'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. In ogni gruppo, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.».

Art. 7.

(Trasparenza)

1. Nelle elezioni provinciali e comunali, i manifesti elettorali affissi a cura dei sindaci con i nomi dei candidati e i relativi contrassegni, indicano in calce a ogni lista se rispetta o meno le disposizioni della presente legge.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. Per i movimenti e i partiti politici, liste o gruppi di candidati che non abbiano rispettato nella presentazione delle liste le disposizioni, introdotte dalla presente legge, del comma 6-*bis* dell'articolo 18 e del comma 2-*bis* dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché del comma 1-*bis* dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, viene ridotto, fino a un massimo del 50 per cento, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito.

2. Ai partiti e movimenti politici, liste o gruppi di candidati che non rispettino, nella singola circoscrizione, la disposizione di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 18-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, eventualmente ridotto ai sensi del comma 1, viene ridotto del quattro per cento. L'importo della riduzione viene progressivamente aumentato dell'uno per cento per ogni ulteriore circoscrizione nella quale non venga rispettata la stessa disposizione.

3. Ai movimenti e partiti politici, liste o gruppi di candidati che non hanno diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e che non hanno rispettato nella presentazione delle liste le disposizioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e le disposizioni di cui la comma 1-*bis* dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro per ogni candidato dello stesso sesso in più rispetto al massimo consentito.

4. Ai movimenti e partiti politici, liste o gruppi di candidati che non abbiano rispettato nella presentazione delle liste le disposizioni di cui agli articoli 71, comma 3-*bis*, 73, comma 1-*bis*, e 75, comma 2-*bis*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legi-

slativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica, per ogni candidato dello stesso sesso in più rispetto al massimo consentito, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 0.0025 euro moltiplicato per il numero di elettori aventi diritto al voto in quella elezione, con un minimo di 50 e un massimo di 5000 euro.

Art. 9.

(Norme finali)

1. Le disposizioni introdotte dalla presente legge cessano di avere efficacia decorsi dieci anni dalla data della loro entrata in vigore.
2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2004

389^a Seduta*Presidenza del Presidente*
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(2958) Deputato KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 16 settembre scorso.

Il PRESIDENTE dà conto dei pareri della Commissione speciale infanzia e della Commissione Politiche dell'unione europea ed avverte che si passerà all'esame degli emendamenti presentati, a partire da quelli relativi all'articolo 1 (gli emendamenti illustrati sono allegati al resoconto della seduta odierna).

Ha quindi la parola il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) per l'illustrazione dell'emendamento 1.2. Constatata la genericità della formulazione del testo laddove prevede il recepimento nell'ordinamento italiano della Decisione quadro in tema di mandato d'arresto all'interno di un perimetro di compatibilità con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, l'emendamento pone in rilievo la necessità di specificare, fin dal suo *incipit*, che detti principi costituzionali debbono essere quelli in tema di diritti di libertà e del giusto processo. Trascurando il riferimento preciso agli articoli 13 e 111 della Carta fondamentale,

l'ampiezza del concetto di «principi supremi» rischia infatti di fare velo alle necessarie garanzie del cittadino.

Risulta pertanto indispensabile munire delle medesime garanzie processuali i cittadini nei confronti dei quali siano state emesse o eseguite misure cautelari restrittive della libertà, dovendosi accertare l'identità delle garanzie a tutela del diritto di difesa nell'ambito del procedimento da parte degli Stati richiedenti il mandato d'arresto. Ad esempio, non può essere accettato quanto previsto dal successivo articolo 19, lettera a) con il quale si consentirebbe l'esecuzione del mandato d'arresto in esecuzione di misure restrittive adottate *in absentia* dell'interessato, poiché in tal modo si rischierebbe di vanificare la garanzia del contraddittorio nel procedimento che costituisce invece una tutela invalicabile.

Le obiezioni mosse non intendono mettere in dubbio gli sforzi compiuti per giungere alla definizione di uno spazio comune europeo di giustizia e sicurezza, quanto invece, nella fase attuativa della Decisione quadro, a definire gli ambiti e i limiti entro i quali l'azione comune possa esercitarsi soprattutto sotto il profilo del rispetto dei principi costituzionali di libertà.

Nel raccomandare infine l'approvazione dell'emendamento 1.2, dichiara di voler aggiungere la sua firma a tutti gli emendamenti presentati dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo e Margherita.

Il senatore AYALA (*DS-U*) aggiunge la sua firma a tutti gli emendamenti a firma dei senatori Calvi e Fassone.

Per l'illustrazione dell'emendamento 1.1 ha quindi la parola il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) il quale ritiene improprio il riferimento, contenuto all'articolo 1 del disegno di legge, ai limiti entro i quali attuare la Decisione quadro, determinati dalla sua compatibilità con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale. A suo avviso tale specificazione sottintende una distinzione tra Stati democratici e non, ovvero tra Stati dotati di ordinamenti rispettosi dei diritti umani e altri che non lo sono, quando invece il presupposto da cui prende le mosse la Decisione quadro è quella che la stessa interviene tra Stati che condividono i medesimi principi fondamentali e che, proprio su questa base perseguono la finalità di garantire lo sviluppo di uno spazio comune di giustizia.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) ritiene preliminarmente necessario chiarire che, se da un lato, la sua parte politica è nettamente favorevole all'introduzione dell'istituto del mandato d'arresto europeo, dall'altro è però contraria alla disciplina attuativa con cui il disegno di legge in titolo recepisce tale istituto nell'ordinamento italiano.

Dopo aver altresì sottolineato che, ad escludere qualsiasi intento ostruzionistico dell'opposizione, la stessa ritirerà nel corso dell'esame parte degli emendamenti presentati, ritiene indispensabile soffermarsi sull'impostazione di fondo con cui affrontare le problematiche connesse al tema del mandato di arresto europeo. Al riguardo ribadisce di ritenere

del tutto non condivisibile la posizione di chi sostiene che il recepimento della Decisione quadro debba avvenire assicurando lo stesso *standard* di garanzie che, sul piano interno, l'ordinamento italiano assicura nell'ambito del procedimento penale. È infatti di tutta evidenza che le relazioni internazionali in generale, e quindi anche quelle in tema di cooperazione giudiziaria, si fondano proprio sul presupposto di una parziale cessione di sovranità ovvero, per i profili che qui interessano, sulla rinuncia ad alcune regole che normalmente contraddistinguono l'esercizio della giurisdizione sul piano interno. Tale impostazione trova il suo riscontro a livello costituzionale nel disposto dell'articolo 26 della Costituzione laddove lo stesso fa appunto riferimento allo strumento convenzionale e in tale prospettiva coerentemente si inserisce la Decisione quadro in tema di mandato d'arresto la cui finalità essenziale è rappresentata dal superamento dello strumento estradizionale. Quanto precede dimostra sia l'insostenibilità della tesi secondo la quale in sede di recepimento della Decisione quadro sul mandato d'arresto europeo deve assicurarsi un livello di garanzie equivalenti a quelle assicurate nell'ambito del procedimento penale italiano sia, in via ulteriore, la non giustificabilità di qualsiasi soluzione che finisca per risolversi in un appesantimento della procedura relativa al mandato d'arresto europeo rispetto agli adempimenti e alle garanzie che attualmente contraddistinguono la procedura in materia estradizionale. Così, ad esempio, sarebbe inammissibile una soluzione che subordinasse l'esecuzione del mandato d'arresto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in quanto tale presupposto è già oggi derogabile in sede estradizionale mediante il ricorso allo strumento convenzionale, come chiaramente si evince dal disposto dell'articolo 705 del codice di procedura penale.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver sottolineato che l'articolo 26 della Costituzione ha per obiettivo principale quello di assicurare tutela al cittadino, osserva che il problema reale sollevato dall'iniziativa in titolo si rinviene non tanto nell'articolato in esame quanto nel fatto che si è giunti alla adozione della Decisione quadro senza che l'Italia, a differenza di altri Stati, abbia posto alcuna riserva come invece avrebbe dovuto in coerenza con il proprio ordinamento costituzionale per assicurare il rispetto dei principi fondamentali della Costituzione. L'assenza di riserve costringe l'esame parlamentare del disegno di legge in titolo ad un percorso delineato da paletti ben precisi che non possono a questo punto essere oltrepassati, pena l'inadempimento degli impegni assunti con la Decisione quadro medesima. Nulla esclude peraltro che si possano riconsiderare alcune scelte adottate con la Decisione in esame – che è il frutto di un ben preciso «movimento giurisdizionalista» – attraverso la promozione di un'iniziativa di revisione della stessa; decisione che, sottolinea, è stata inoltre adottata in assenza di un'armonizzazione sia pure minima delle norme penali sostanziali e processuali degli Stati interessati.

Il senatore FASSONE (*DS-U*), accogliendo un suggerimento di carattere redazionale del PRESIDENTE, modifica l'emendamento 1.4, riformu-

landolo nell'emendamento 1.4 (testo 2), intendendosi in tal modo superato il parere contrario espresso dalla 14^a Commissione permanente.

Il senatore GUBETTI (*FI*) richiama l'attenzione sull'importanza di limitare, attraverso lo strumento di attuazione in titolo, quella cessione di sovranità che l'adozione della Decisione quadro ha senza dubbio determinato perchè altrimenti – in particolare accogliendo le proposte emendative delle forze politiche di opposizione – la cessione di sovranità risulterebbe totale e come tale in palese violazione del dettato costituzionale. Ritiene poi pienamente comprensibile che si faccia riferimento a norme e criteri propri dell'ordinamento nazionale in quanto non va dimenticato che l'esecuzione del mandato d'arresto europeo avviene pur sempre in Italia.

Il senatore AYALA (*DS-U*), pur manifestando apprezzamento per le considerazioni del Presidente, ricordando la propria esperienza professionale e l'impegno di Governo sui temi della cooperazione giudiziaria internazionale, ritiene che il problema reale posto dall'iniziativa in titolo sia ben altro e precisamente che la stessa, così come concepita, renderà più difficile la cooperazione giudiziaria internazionale con il conseguente arretramento del livello oggi raggiunto, esito questo che appare inspiegabile ed ingiustificato perché riferito ad un'iniziativa che dovrebbe invece esprimere un grande ed importante passo avanti in materia e la cui adozione costituisce la naturale conseguenza della libertà di circolazione all'interno dell'Unione assicurata per effetto del Trattato di Scenghen. Giudica poi un inaccettabile paradosso il fatto che l'articolato in esame contenga norme più restrittive di quelle espresse in accordi bilaterali di estradizione con Paesi extracomunitari. In tal modo, conclude il senatore Ayala, si palesa quello che può ritenersi la vera concezione dell'Europa della maggioranza, che non è certo nel senso della creazione di uno spazio comune europeo di libertà e giustizia.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), al fine di correggere una errata formulazione frutto probabilmente di una svista, modifica l'emendamento 1.5 riformulandolo nell'emendamento 1.5 (testo 2). Ritiene condivisibili gli obiettivi perseguiti dall'iniziativa in titolo della quale però non apprezza le scelte normative perché rispondenti ad un atteggiamento di non apertura e di diffidenza nei confronti dell'Europa. Il sistema che risulta dall'articolato è infatti complesso e macchinoso, in grado di determinare ritardi, e quindi in ultima analisi non può valutarsi coerente con la finalità di creare uno spazio comune europeo di libertà e giustizia.

Seguono brevi interventi del presidente Antonino CARUSO – che sottolinea l'indispensabilità di far precedere iniziative come questa, connotate dalla forte incidenza su diritti fondamentali del cittadino, dalla creazione di un quadro normativo anche costituzionale europeo – e del senatore GUBETTI, che, aderendo alle considerazioni del Presidente, sottolinea che con l'adozione della Decisione in esame è come se si fosse pro-

ceduto, nella costruzione di una casa, a realizzarne prima il tetto, mancando infatti quella necessaria definizione preventiva di norme penali e processuali comuni per tutti gli Stati interessati.

Il relatore BOBBIO (AN) ritira l'emendamento 1.3 e formula un parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 1. Con l'occasione il relatore evidenzia l'estrema delicatezza della materia osservando come la Decisione quadro sia il frutto di scelte errate stratificatesi nel tempo, che non possono non riflettersi sul contenuto dello strumento di attuazione. Vi sono pertanto aspetti migliorabili dell'articolato ma a questo punto – continua il relatore – appare prevalente l'esigenza dell'Italia di conformarsi al più presto alla Decisione quadro, potendosi poi ritornare eventualmente sulla stessa in futuro.

Resta in ogni caso il problema di assicurare una effettiva e determinante partecipazione dell'Italia nella fase ascendente per evitare che il Parlamento si trovi poi «costretto», come in tal caso, a dare attuazione a determinazioni che non sono allo stesso riferibili.

Condivide poi l'esigenza di far precedere iniziative come questa dall'indispensabile armonizzazione delle normative penali e processuali degli Stati europei perché altrimenti l'evocato spazio comune di libertà e giustizia finisce per essere non tanto lo spazio dei cittadini, ma quello di alcune categorie professionali che in virtù di esso potranno operare oltre frontiera senza un'efficace controllo ed adeguate garanzie. Conclude il suo intervento sottolineando l'elevata incidenza dell'iniziativa sulla sovranità dello Stato, che ne risulta fortemente limitata in modo ingiustificato per l'assenza di un'entità sopranazionale sovrana, quale non può ritenersi certo ancora l'Unione europea.

Il rappresentante del GOVERNO, dopo aver espresso un parere conforme al relatore su tutti gli emendamenti all'articolo 1, ricorda le notevoli difficoltà incontrate sia nel corso del negoziato, sia in occasione del recepimento della Decisione quadro da parte di altri Stati, in relazione alle grandi diversità degli ordinamenti nazionali in materia. Questo ha determinato che molti strumenti di attuazione posti in essere dagli Stati membri contengono regole che non possono ritenersi pienamente in linea con il dettato della Decisione quadro e quindi la situazione che ne deriva risulta quanto mai incerta. Ricorda poi il dibattito svoltosi presso la Camera dei deputati nel corso del quale sono state sollevate notevoli perplessità di ordine costituzionale rispetto al complesso del provvedimento in esame. Conclusivamente il sottosegretario Iole Santelli richiama l'attenzione sulla problematicità del fatto che alcune soluzioni espresse dal disegno di legge in titolo sono state determinate dalla necessità di evitare possibili vizi di legittimità costituzionale, ma in tal modo le medesime potrebbero essere ritenute censurabili sotto il profilo della corretta attuazione della Decisione quadro.

Il PRESIDENTE, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi separatamente ai voti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4 (testo 2) e 1.5 (testo 2) che, con distinte votazioni, risultano respinti.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) annuncia il voto contrario sull'articolo 1 sottolineando ancora una volta la necessità che un corretto recepimento della Decisione quadro in tema di mandato d'arresto europeo, fermo restando il rispetto di alcuni principi irrinunciabili dal punto di vista sostanziale o processuale, avvenga però assicurando una reale semplificazione delle procedure di consegna rispetto all'attuale modello estradizionale.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) annuncia il voto contrario sull'articolo 1 e sottolinea che l'esigenza di una costituzione europea non può però implicare l'affermazione della necessità di un diritto penale comune a tutti i paesi europei, come invece sembra sottendere il disegno di legge in esame.

I senatori CIRAMI (*UDC*) e CENTARO (*FI*) e il relatore BOBBIO (*AN*) annunciano il voto favorevole sull'articolo 1.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) annuncia il voto contrario sull'articolo 1.

Posto ai voti è approvato l'articolo 1.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) ritira gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.3.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) illustra l'emendamento 2.5, volto meglio precisare, dal punto di vista della formulazione, il comma 3 dell'articolo 2 anche al fine di evitare interpretazioni discordi sui termini «grave e persistente».

Il relatore BOBBIO (*AN*) ritira l'emendamento 2.4 ed esprime parere contrario sugli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) fa proprio l'emendamento 2.4.

Il sottosegretario di Stato Iole SANTELLI esprime parere contrario sugli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.3.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 2.3.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.4, ritenendo che l'intervento emendativo dallo stesso proposto in relazione al comma 3 dell'articolo 2 rappresenti una più coerente attuazione della previsione contenuta al punto 10 dei *considerando* della Decisione quadro.

Preannuncia poi la sua astensione sull'emendamento 2.5.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 2.4.

Col voto favorevole del senatore ZANCAN (*Verdi-U*), posto ai voti, è respinto l'emendamento 2.5.

Col voto favorevole dei senatori CIRAMI (*UDC*) e CENTARO (*FI*) e dopo che i senatori FASSONE (*DS-U*) e ZANCAN (*Verdi-U*) hanno annunciato la loro astensione, posto ai voti, è approvato l'articolo 2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2958**Art. 1.****1.1**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali».

1.2

ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali», con le altre: «con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti di libertà e del giusto processo».

1.3

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «in tema di diritti fondamentali».

1.4

CALVI, FASSONE

Al comma 3, sopprimere le parole da: «il provvedimento cautelare», fino a: «della Costituzione, che».

1.4 (testo 2)

CALVI, FASSONE

Al comma 3, sopprimere le parole da: «sia adeguatamente motivato», fino a: «della Costituzione che».

1.5

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile».

1.5 (testo 2)

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione».

Art. 2.**2.1**

FASSONE, CALVI

Sopprimere l'articolo.

2.2

FASSONE, CALVI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sopprimere il comma 2.

2.4

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le parole: «l'Italia rifiuterà la consegna dell'imputato o del condannato» con le altre: «L'Italia sospenderà l'applicazione delle disposizioni della decisione quadro di cui al comma 1 dell'articolo 1 e della presente legge».

2.5

ZANCAN

Al comma 3 sostituire le parole: «in caso di grave e persistente violazione» con le seguenti: «rilevanti e plurime violazioni».

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2004

553^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 16,15.

SULLE AUDIZIONI PRELIMINARI ALL'ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO

Il presidente AZZOLLINI avverte che le audizioni preliminari all'esame dei documenti di bilancio, in seduta congiunta con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, già convocate per domani venerdì 8 ottobre a partire dalle ore 14,30, presso la Camera dei deputati, sono anticipate alle ore 14 ed integrate con l'ulteriore audizione della Conferenza dei rettori delle università italiane.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che martedì 12 ottobre alle ore 14, si terrà la seduta delle Commissioni riunite 1^a e 5^a per la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 1942 e connessi sui piccoli comuni.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo di confermare se sia possibile rinviare ulteriormente il seguito dell'esame dello schema di decreto n. 401, concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, in quanto la comples-

sità e la particolare rilevanza del provvedimento impongono ulteriori approfondimenti, anche al fine di consentire al relatore di predisporre una proposta di parere che tenga conto delle osservazioni emerse dal dibattito.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma la disponibilità del Governo a rinviare il seguito dell'esame del predetto schema n. 401.

Prende atto la Commissione.

Il senatore FERRARA (FI) sollecita il Governo a fornire ulteriori chiarimenti sui profili finanziari del disegno di legge n. 2905, concernente il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato. Ricorda che su tale provvedimento è già pervenuta una relazione tecnica, verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, e che uno dei principali aspetti critici dal punto di vista finanziario riguarda la concessione all'*ex* personale delle Ferrovie dello Stato di particolari agevolazioni previdenziali, a compensazione della mancata progressione derivante da un pregresso periodo di vacanza contrattuale.

Al riguardo, mentre gli oneri legati al riconoscimento dei suddetti benefici al personale già in pensione sono stati adeguatamente quantificati e coperti, esiste la preoccupazione (espressa tra gli altri anche dal senatore Pizzinato in numerosi interventi) che il suddetto trattamento previdenziale più favorevole possa determinare il sorgere di un vero e proprio diritto soggettivo, che si estenderebbe dal personale precedentemente in servizio, assoggettato ad un regime di diritto pubblico, a quello attualmente in servizio, che invece opera in regime privatistico, con ovvie e pesanti conseguenze per il bilancio dello Stato.

Poiché, dunque, al fine di valutare l'effettiva sussistenza di implicazioni di carattere finanziario, è necessario chiarire preliminarmente se, dal punto di vista giuridico, sia realmente configurabile l'estensione dei suddetti diritti soggettivi anche al personale ora in servizio, chiede al Governo di adoperarsi in tal senso, al fine di consentire la ripresa dell'*iter* di esame del citato disegno di legge n. 2905.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si impegna a rappresentare l'esigenza prospettata dal senatore Ferrara ai competenti uffici, al fine di fornire alla Commissione le informazioni richieste nel più breve tempo possibile.

Il senatore GRILLOTTI (AN) segnala l'urgenza di rendere il prescritto parere sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge n. 2866, in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali, nonché sul disegno di legge n. 2168, sulle libere università, onde consentire alle Commissioni di merito di concludere il relativo *iter* di esame, sottolineando altresì il particolare rilievo dei suddetti provvedimenti.

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento alla richiesta del senatore Ferrara in merito al disegno di legge n. 2905, posto che, come già ricordato, sullo stesso è già pervenuta una relazione tecnica negativamente verificata dalla Ragioneria generale, sottolinea la necessità che il Governo predisponga una nuova relazione tecnica, che approfondisca ulteriormente tutte le implicazioni finanziarie del provvedimento, in parte già segnalate dal senatore Ferrara. Prendendo quindi atto dell'impegno in tal senso testé manifestato dal rappresentante del Governo, evidenzia che il provvedimento potrà essere rimesso all'ordine del giorno della Commissione non appena perverrà la nuova relazione tecnica.

In merito ai disegni di legge n. 2866 e 2168 segnalati dal senatore Grillotti, ricordando che gli stessi sono già all'ordine del giorno della Sottocommissione per i pareri, propone di iniziarne l'esame nella prossima seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2004

331^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Bono.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario BONO risponde all'interrogazione n. 3-01529 dei senatori Pizzinato ed altri, in merito alla realizzazione di un edificio nel complesso architettonico di San Lorenzo Maggiore alle Colonne, sottolineando anzitutto che tale perimetro, di eccezionale valore storico-artistico e archeologico, è stato interessato, negli anni Trenta, da importanti interventi urbanistici che tuttavia, non essendo stati portati a termine, hanno determinato un assetto del territorio, in alcune parti, disorganico e caotico.

A seguito di tale situazione, prosegue, il comune di Milano ha studiato un piano urbanistico di riqualificazione dell'area che è stato sottoposto alle valutazioni delle Soprintendenze competenti per territorio.

La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, dopo aver effettuato diversi sopralluoghi, ha espresso, nell'agosto 2003, precise osservazioni, che sono state successivamente recepite nel progetto.

Anche la Soprintendenza per i beni archeologici, chiamata a sua volta ad esprimersi sul progetto, ha individuato talune prescrizioni dirette a garantire, in particolare, la piena fruizione del lato sud della basilica.

Il Sottosegretario specifica poi che l'edificio non insisterebbe su un'area archeologica, come asserito nell'interrogazione, bensì su una porzione urbana in prossimità di un complesso di interesse artistico, storico e archeologico. Si tratta, del resto, egli prosegue, di un intervento di riqualificazione volto a risolvere una situazione urbana caotica e degradata.

Nel rilevare che le citate Soprintendenze, in un rapporto di piena sinergia e condivisione di responsabilità, hanno sempre mostrato attenzione alle eventuali modificazioni dell'area medesima, egli segnala inoltre che essa non è gravata da alcun vincolo indiretto, ai sensi del Codice dei beni culturali.

Conclusivamente egli ritiene, dunque, che le scelte sino ad ora effettuate contemperano le istanze di salvaguardia monumentale e quelle di recupero della qualità urbana, concorrendo in questo modo alla valorizzazione del complesso monumentale.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) si dichiara insoddisfatto della risposta, che – a suo avviso – conferma i contenuti dell'interrogazione in merito ad uno dei luoghi più antichi di Milano.

Egli sottolinea altresì che l'interrogazione si riferiva alle gravi conseguenze derivanti dalla realizzazione di un edificio di sei piani davanti a San Lorenzo Maggiore alle Colonne, sulla quale non solo il consiglio di zona si è in più occasioni espresso in senso contrario, ma così ha fatto anche lo stesso Ministero, il quale nel 2000 respinse un analogo progetto avanzato dal Comune.

L'edificazione avviene infatti, prosegue il senatore, ad una distanza persino inferiore a 100 metri dall'ingresso della basilica, a meno di 50 metri dalle colonne e nei pressi dell'arco di ingresso del complesso.

Tale progetto, rileva, è pertanto destinato ad alterare un'importante realtà storica, con conseguenze a suo giudizio aberranti dal punto di vista culturale, storico e panoramico.

Né va dimenticato che esso, non assicurando il rispetto delle necessarie distanze, determina una palese violazione dell'articolo 45 del Codice dei beni culturali, diretto ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili e che ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

Egli nega poi che, come affermato dal Sottosegretario, si tratti di una zona degradata, come testimonia la circostanza che il parco urbano anteriore alla basilica, in passato effettivamente fonte di disagio sociale, è stato da tempo recintato, peraltro con inferriate di ferro che non tolgono la visuale sul complesso.

Ritiene poi singolare che il complesso archeologico, che era stato preservato anche dalle delibere degli anni Trenta (alle quali il Sottosegretario ha fatto riferimento), finisca proprio ora, nel XXI secolo, con l'essere compromesso.

Invita conclusivamente il Governo e la Commissione a riflettere sull'opportunità di assicurare il rispetto di un patrimonio che ha una rilevanza non solo comunale, ma nazionale ed europea, e, pertanto, a tener conto del richiamato orientamento del consiglio di zona, peraltro guidato dalla medesima maggioranza presente in Parlamento.

Il PRESIDENTE dà atto al senatore Pizzinato di adoperarsi con passione per la difesa di un complesso monumentale di grande valore.

Il sottosegretario BONO risponde altresì all'interrogazione n. 3-01667 del senatore Guerzoni, in merito alla destinazione ad altro incarico del Soprintendente regionale dell'Emilia Romagna, dottor Elio Garzillo, ricordando che, con la recente riorganizzazione del Ministero, le Soprintendenze regionali sono state soppresse e sono state create le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici seppur con funzioni non del tutto coincidenti.

Il dottor Garzillo non è stato dunque rimosso, prosegue il Sottosegretario, per i motivi ventilati nell'interrogazione, bensì perché lo stesso non poteva essere titolare di un ufficio soppresso. Non è pertanto corretto, rileva, considerare «un avvicendamento» la nomina dell'attuale direttore regionale, di nuova istituzione. Avverte, peraltro, che al dottor Garzillo è stato assegnato un incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito degli uffici di *staff* di Gabinetto, per il quale sono richiesti indispensabili requisiti di preparazione scientifica, tecnica e professionale che il Sottosegretario riconosce allo stesso.

Il senatore GUERZONI (*DS-U*), dopo essersi dichiarato insoddisfatto della risposta, precisa di non aver addotto alcun motivo per l'avvicendamento del dottor Garzillo, essendosi limitato a richiamare le notizie diffuse dalla stampa, indubbiamente lesive per l'onorabilità professionale del medesimo.

Al riguardo egli lamenta che la risposta fornita dal Sottosegretario non entra nel merito della decisione adottata, con la quale il dottor Garzillo è stato destinato ad altro incarico presso la sede centrale, che – pur richiedendo capacità professionali – è, a suo avviso, meno consono alle sue peculiari competenze del precedente.

Il sottosegretario BONO risponde poi all'interrogazione n. 3-01668 del senatore Guerzoni, in merito al ventilato depotenziamento della Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico e demotnoantropologico di Modena e Reggio Emilia, ribadendo anzitutto quanto già affermato in risposta alla precedente interrogazione sullo stesso argomento (n. 3-01431). In proposito ricorda che l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, nel prevedere una riduzione della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero, si riferisce non all'organico effettivo, bensì alla dotazione organica, ossia al numero complessivo dei posti dirigenziali assegnati al Ministero.

Ritiene pertanto infondato ogni timore in ordine alla supposta soppressione della Soprintendenza in questione.

Per quanto attiene alle sue dichiarazioni riportate da taluni organi di stampa e richiamate nell'interrogazione, il Sottosegretario precisa altresì di aver fatto riferimento, in quell'occasione, all'eventualità che l'Amministrazione procedesse ad istituire, nelle aree sprovviste di uffici periferici, «sportelli» destinati unicamente al diretto rapporto con i cittadini per tutte le esigenze connesse alla tutela dei beni culturali.

Tale tipo di soluzione, egli assicura, non può comunque interessare le sedi di tradizione pre-unitaria, caratterizzate dalla presenza di un rilevante patrimonio culturale.

Conclude affermando che proprio la recente istituzione di nuove Soprintendenze, oltre alla conferma degli uffici periferici già esistenti, testimonia l'infondatezza dei timori rappresentati nell'interrogazione.

Il senatore GUERZONI (*DS-U*), dopo aver espresso la propria soddisfazione per la risposta, precisa anzitutto di aver ritenuto opportuno presentare una seconda interrogazione sul tema in considerazione delle dichiarazioni apparse sui giornali locali dopo lo svolgimento della prima.

Ribadisce indi che la ricchezza del patrimonio culturale di Modena e Reggio Emilia, che rappresenta l'eredità dello Stato estense, richiede senz'altro un'azione di tutela incompatibile con il ventilato depotenziamento dell'attuale Soprintendenza.

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Monticone ha aggiunto la propria firma all'interrogazione n. 3-01498.

Il sottosegretario BONO risponde infine all'interrogazione n. 3-01498 dei senatori Acciarini ed altri, in merito all'esigenza di assicurare tempestiva informazione al pubblico dei beni immobili sottoposti al processo di verifica dell'interesse culturale, rilevando che tale forma di pubblicità non costituisce un'autonoma prescrizione a carico dell'amministrazione procedente, ma rappresenta una delle modalità con cui può essere assolto l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa.

Tale obbligo di comunicazione, prosegue il Sottosegretario, non sussiste peraltro nei confronti dei soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazione o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, che hanno solo la mera facoltà di intervenire ai sensi dell'articolo 9 della medesima legge. Di conseguenza, egli avverte che il Ministero sarà chiamato a valutare, per ogni singola istanza di intervento al procedimento, la sussistenza dei requisiti sostanziali e di diritto richiesti dall'articolo 9, ai fini del legittimo esercizio della relativa facoltà.

Solo a seguito di tale valutazione, precisa, i soggetti intervenuti potranno prendere visione degli atti e presentare memorie scritte e documenti.

In ordine al diritto di accesso ai procedimenti di verifica dell'interesse culturale, conclude affermando che sarà cura dell'Amministrazione che detiene gli atti, sui quali la singola richiesta è formulata, valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 22, con particolare riferimento all'accertamento della titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) prende atto della risposta del Sottosegretario, che giudica coerente dal punto di vista del diritto.

Pur riconoscendo che l'Amministrazione non è tenuta ad informare i soggetti che non sono direttamente interessati ai beni sottoposti a verifica di interesse culturale, riterrebbe tuttavia opportuno che il Ministro provvedesse ad informare periodicamente il Parlamento e, mediante esso, l'opinione pubblica dello Stato del procedimento di individuazione degli immobili demaniali di particolare rilevanza, con un effetto anche «liberatorio» per la stessa Amministrazione.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1695) ACCIARINI ed altri. – Disposizioni per la promozione della cultura urbanistica e architettonica

(2867) Legge quadro sulla qualità architettonica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 ottobre scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) – si era conclusa la discussione generale.

Replicando quindi agli intervenuti, registra con soddisfazione l'unanime consenso manifestato a favore di una specifica attenzione verso l'architettura di qualità.

Passando indi al merito dei singoli interventi, ringrazia il senatore D'Andrea per aver riconosciuto che il disegno di legge del ministro Urbani si è fatto carico di adeguare l'impianto al mutato assetto ordinamentale, così come di recepire alcune istanze nel frattempo emerse dalle organizzazioni professionali di settore. Non va infatti dimenticato che il disegno di legge presentato dall'allora ministro Melandri nella scorsa legislatura precedeva l'approvazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha profondamente innovato i rapporti fra Stato e regioni in una molteplicità di campi, fra cui i beni e le attività culturali.

Ciò non toglie, prosegue il Presidente relatore, che una rinnovata attenzione potrà essere dedicata, in fase emendativa, alla questione delle definizioni, come richiesto dalla senatrice Acciarini, affinché il testo sia pienamente corrispondente al nuovo impianto costituzionale.

Ricorda poi di aver già rilevato, nella relazione introduttiva, il significativo ruolo attribuito dal testo alle Infrastrutture, successivamente ripreso anche nel dibattito. Al riguardo, ribadisce senz'altro l'opportunità che il ruolo centrale sia mantenuto in capo ai Beni culturali, pur nella consapevolezza di dover assicurare il necessario coordinamento con i Lavori pubblici con particolare riferimento all'urbanistica. Manifesta pertanto disponibilità ad apportare al testo qualche modifica in questo senso.

Concorda poi con il senatore Brignone sull'ipotesi di prevedere incentivi per gli enti locali che si dimostrino in grado di realizzare uno sviluppo urbanistico ordinato e idoneo a salvaguardare il paesaggio storico locale. Si augura peraltro che il Governo sappia recuperare la necessaria copertura finanziaria, evitando che come già nella scorsa legislatura il testo si areni per difficoltà di ordine economico.

Sempre in tema di contributi, precisa inoltre alla senatrice Acciarini che anche il testo del Governo (all'articolo 8) prevede contributi economici per lavori di restauro su opere dichiarate di particolare interesse artistico. Resta peraltro, anche in questo caso, l'auspicio che tali condivisibili misure non incontrino la contrarietà della Commissione bilancio per assenza di adeguata copertura finanziaria.

In conclusione, ribadisce la propria disponibilità, secondo l'indicazione proveniente fra l'altro dal senatore Monticone, a studiare la possibilità di una maggiore integrazione fra i due disegni di legge in titolo, per la parte in cui si pongono la medesima finalità di promuovere un'architettura di qualità.

Agli intervenuti replica altresì il sottosegretario BONO, il quale prende atto con soddisfazione che, dalle dichiarazioni del Presidente relatore e nel corso del successivo dibattito, siano emersi condivisione e apprezzamento per la finalità dei provvedimenti in titolo di riconoscere il valore culturale dell'architettura e promuovere la produzione architettonica di qualità.

In particolare, precisa che il Governo, con il disegno di legge n. 2867, tenendo presenti peraltro gli spunti già offerti nel corso della passata legislatura, si è fatto carico, a fronte della compromissione del territorio e dei suoi valori paesaggistico-ambientali diffusa ormai in gran parte del Paese, di ribadire il valore culturale dell'architettura, riconoscendone il ruolo fondamentale ai fini della corretta gestione del territorio e della definizione dei contesti storici, ambientali e sociali.

Nell'ambito dei compiti istituzionali rimessi alla cura del Ministero per i beni e le attività culturali, il provvedimento si pone infatti l'obiettivo di richiamare l'attenzione dei cittadini, delle istituzioni e di tutti gli operatori del settore sul tema della qualità dell'architettura, dell'urbanistica, degli spazi urbani e del territorio, al fine di contribuire alla salvaguardia del paesaggio, oltre che al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini.

L'iniziativa intende pertanto promuovere e tutelare la qualità architettonica contemporanea, onde evitare, fra l'altro, il ripetersi di distorsioni avvenute in passato.

Nel rispetto dell'attuale quadro istituzionale, il provvedimento vede coinvolte le amministrazioni pubbliche statali, in specie il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e riconosce il ruolo delle regioni e degli altri enti locali in ordine alle modalità operative più idonee a favorire la qualità architettonica del costruito ed il suo armonico inserimento nell'ambiente circostante.

Quanto ai termini complessivi della questione, egli precisa che l'attività di progettazione, quando caratterizzata da particolari profili di creatività e di valore estetico, è a buon diritto qualificabile come attività culturale. Come tale essa è quindi oggetto di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni. Sottolinea inoltre che lo svolgimento di tale attività culturale non è assoggettabile alle tradizionali potestà di tutela previste per i beni culturali perché essa si svolge nel contemporaneo e riguarda oggetti *in fieri*. Infatti, il Codice dei beni culturali ha regolamentato il raccordo con le attività di progettazione caratterizzate da elevata qualità architettonica nel senso di prendere in considerazione i manufatti realizzati sulla base di tali progettazioni all'esclusivo fine di erogare a loro favore contributi per restauri.

L'unica funzione esplicabile da parte delle amministrazioni pubbliche rispetto alla progettazione architettonica al fine di ottenerne esiti di elevata qualità estetica consiste dunque nell'attivazione di sostegni economici ed incentivi.

I termini di «promozione» e «tutela» utilizzati nel testo in esame, con riferimento all'attività architettonica, non possono quindi identificarsi con le omologhe funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali, che il nuovo Titolo V della Costituzione, e in coerenza con esso il Codice, ripartisce tra Stato e regioni.

Ovviamente le amministrazioni che hanno un maggiore ruolo nella attivazione di provvidenze economiche a favore della qualità architettonica sono quelle che assumono il ruolo di committenti nella realizzazione di opere pubbliche. Da qui lo spazio riconosciuto al Ministero delle infrastrutture, spazio che peraltro conferma la linea tradizionale seguita nel settore fin dall'immediato dopoguerra quando, con la legge sulla ricostruzione postbellica, venne prevista, per ogni nuova opera pubblica da realizzare, un'apposita quota percentuale di finanziamento destinata all'inserimento di opere d'arte.

Il Sottosegretario conclude affermando che il Governo considera di fondamentale importanza l'approvazione del provvedimento, in quanto strumento fondamentale e prezioso per il riconoscimento della centralità della qualità architettonica nella fase di elaborazione progettuale. Per tale motivo ritiene che il provvedimento debba essere il più possibile condiviso ed è pronto quindi ad esaminare con attenzione tutte le proposte di modifica e miglioramento del testo che saranno suggerite dalla Commissione.

Su proposta del presidente relatore ASCIUTTI, la Commissione conviene infine di fissare a venerdì 15 ottobre prossimo, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti da riferirsi al disegno di legge n. 2867, assunto quale testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2004

359^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***TURRONI**

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Gianfranco Mascazzini, direttore generale della Direzione generale della qualità della vita, accompagnato dall'ingegner Maurizio Coronidi e dall'ingegner Elisabetta Bemporad, funzionari del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TURRONI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale dei termovalorizzatori: seguito dell'audizione del Direttore generale della Direzione generale per la qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, con il seguito dell'audizione del dottor Gianfranco Mascazzini, direttore generale della Direzione generale della qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sospesa nella seduta del 30 settembre scorso.

Il senatore IOVENE (*DS-U*) ritiene utile soffermarsi sull'esperienza concreta vissuta da alcune regioni nelle quali è presente il commissariamento straordinario per l'emergenza rifiuti. Tra queste regioni è significativo il caso della Calabria, la quale, come molte altre, sta vivendo con estrema difficoltà il passaggio verso il regime ordinario. Nella stessa regione, inoltre, è previsto un solo impianto di termovalorizzazione nell'area di Gioia Tauro. A tale riguardo chiede al dottor Mascazzini chiarimenti in merito al rapporto tra le dimensioni degli impianti e il numero della popolazione.

Il senatore ROTONDO (*DS-U*), dopo aver espresso apprezzamento per la relazione svolta dal dottor Mascazzini, richiama l'attenzione su alcune questioni aperte nell'ambito del tema della termovalorizzazione dei rifiuti. In particolare, nella Sicilia sono presenti alcune difficoltà, soprattutto dopo che da parte della stessa regione è stata stipulata una convenzione con alcune società private per la realizzazione di quattro impianti. Tuttavia, tale convenzione si pone in contrasto con il piano regionale per l'emergenza rifiuti nel quale si dava risalto all'esigenza della raccolta differenziata. Invece, in ognuno dei quattro centri dove dovrebbero essere realizzati gli impianti sarebbe previsto il trattamento dei rifiuti tal quale. A questo problema se ne aggiunge anche un altro non di poco conto: la localizzazione degli impianti è lasciata alla libera determinazione delle aziende private, senza alcun confronto con le realtà locali interessate. Questo aspetto è preoccupante in quanto molto spesso le questioni ambientali devono essere affrontate in territori in cui sono presenti numerosi problemi; non può quindi sorprendere la reazione delle popolazioni locali nelle zone di Augusta e Paternò. Alla luce di questa situazione chiede al dottor Mascazzini se è possibile rivedere le scelte sul tipo di rifiuto da immettere negli impianti di termovalorizzazione, modificando di conseguenza la convenzione stipulata.

Il senatore ZAPPACOSTA (*AN*) ricorda che dieci anni fa partecipò come componente di una delegazione della regione Abruzzo ad una visita presso l'impianto di termovalorizzazione nella regione di Monaco di Baviera. Quella visita fu assai proficua in quanto ci si rese conto della esigenza di favorire la realizzazione di questo tipo di impianti, dopo che nel passato essi avevano incontrato una forte ostilità. Questo cambiamento di opinione non è però contraddittorio, dal momento che nei decenni scorsi gli inceneritori non erano accompagnati dalle garanzie che invece sono state consolidate negli ultimi anni. Tuttavia, nonostante gli indubbi progressi acquisiti grazie alle tecnologie disponibili, si assiste sovente a reazioni negative da parte dell'opinione pubblica, la quale non solo è all'oscuro dell'efficienza e validità di questo genere di impianti, ma, talvolta, si lascia guidare da coloro che hanno soltanto l'interesse a mantenere le discariche. Pertanto, sarebbe indispensabile da parte del Ministero dell'ambiente avviare una vasta campagna di sensibilizzazione affinché siano

spiegati alla popolazione i vantaggi connessi al funzionamento dei termovalorizzatori.

Il senatore SCOTTI (*FI*) condivide il richiamo fatto dal senatore Zappacosta sulla necessità di una campagna di informazione anche perché lo stesso Ministro dell'ambiente, in una delle prime audizioni in Commissione, sottolineò come prioritario l'obiettivo della termovalorizzazione. La bontà di questa posizione è avvalorata da alcuni esempi concreti: nella provincia di Milano è stato da poco inaugurato un termovalorizzatore che tratta circa 1.200 tonnellate di rifiuti al giorno, consentendo l'attivazione di una centrale elettrica di 60 megawatt di potenza che fornisce teleriscaldamento a circa 50.000 persone. Oltre a questo vantaggio tecnico-economico, l'impianto in questione si caratterizza anche per la sua sicurezza, poiché il livello delle emissioni è pari ad un decimo di quelle che sono imposte dalle normative europee. Eppure, nonostante questi indubbi progressi, la popolazione locale è spesso fortemente preoccupata dalla presenza di questi impianti, soprattutto perché è ancora vivo il ricordo di esperienze negative, come quella di Seveso. Ma proprio per questa ragione risulta ancor più urgente avviare una campagna di informazione che fughi il timore di una presunta pericolosità legata ai termovalorizzatori.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*), condividendo le considerazioni fin qui emerse sulla necessità di una informazione corretta, coglie l'occasione per chiedere al dottor Mascazzini se, tenuto conto dell'esperienza maturata in altri paesi europei, esiste un modello di riferimento per gli impianti di termovalorizzazione, il quale, qualora avvalorato anche dalla comunità scientifica, potrebbe porsi come riferimento da seguire, anche per tranquillizzare le popolazioni locali. Inoltre, sarebbe utile acquisire valutazioni in merito al bacino di utenza ottimale per gli impianti di termovalorizzazione, soprattutto per quanto attiene al recupero energetico assicurato da questi impianti.

Il senatore MONCADA (*UDC*), dopo aver precisato che secondo l'APAT i termovalorizzatori esistenti in Italia nel 2002 sono 47, ma che tale numero potrà giungere a 57 nei prossimi anni, fa presente che l'esperienza degli altri paesi europei dimostra la validità ed i vantaggi degli impianti di termovalorizzazione, soprattutto sotto il profilo del recupero energetico. Con riferimento alla raccolta differenziata bisogna svolgere una corretta analisi costi-benefici; in ogni caso, la raccolta differenziata può ben conciliarsi con la termovalorizzazione, benché da più parti si sostenga che questi impianti possono bruciare rifiuti tal quale. Infine, la sicurezza dei termovalorizzatori è garantita dall'osservanza di normative che impongono limiti alle emissioni dei fumi più restrittivi rispetto a quelli stabiliti per le centrali elettriche. Sollecita quindi il dottor Mascazzini a chiarire se il monitoraggio della qualità ambientale è concretamente effettuato e da parte di quali soggetti.

Il senatore SPECCHIA (AN), dopo essersi dichiarato favorevole al sistema della termovalorizzazione, evidenzia come sussiste una correlazione tra l'efficienza di questi tipi di impianti con la tecnologia disponibile, i controlli e la loro gestione. Tuttavia, sussistono diverse scuole di pensiero: da una parte, c'è chi sostiene che i termovalorizzatori dovrebbero essere inseriti nel ciclo integrato dei rifiuti che presuppone la raccolta differenziata; dall'altra, altri ritengono che i termovalorizzatori siano in grado di funzionare bene anche bruciando rifiuti tal quale. Su tali aspetti sarebbe interessante ascoltare l'opinione del dottor Mascazzini anche tenuto conto che proprio in Puglia è attuale il dibattito circa il futuro della termovalorizzazione e l'avvio della raccolta differenziata.

Ad avviso del presidente TURRONI più che di termovalorizzatori si dovrebbe parlare di impianti di incenerimento, ma, prescindendo da questa importante precisazione, sarebbe interessante comprendere se quanto previsto dalla normativa vigente in merito alla raccolta differenziata, al riutilizzo, alla separazione dei rifiuti, nonché al loro recupero energetico è tradotto in pratica. Inoltre, occorrerebbe specificare qual è il residuo che resta dopo il processo di incenerimento dei rifiuti e che tipo di rifiuti sono trattati e soprattutto qual è la loro destinazione finale. Sono poi da condividere gli appelli per lo svolgimento di una corretta campagna di sensibilizzazione, anche se in molti casi ci si è mossi in senso contrario a questa esigenza, imponendo dall'alto decisioni che invece dovevano essere concordate con le realtà locali.

Il dottor MASCAZZINI, con riferimento al tema della dimensione degli impianti, osserva che non esistono conclusioni valide per tutte le regioni in quanto bisogna tener conto delle differenze tra le varie realtà, nonché della necessità di garantire economie di scala per il contenimento dei costi di tali impianti.

Il presidente TURRONI chiede se nei costi sono calcolati anche quelli di trasporto.

Il dottor MASCAZZINI osserva che i costi di trasporto sono certamente da considerare, soprattutto per quanto riguarda lo spostamento del combustibile da rifiuto. In generale, sarebbe opportuno privilegiare l'efficienza e l'economicità di questi impianti, superando i pregiudizi negativi che sono ancora radicati nelle popolazioni locali, anche perché in passato questo tipo di impianti ha sollevato gravi problemi. Tuttavia, lo scenario tecnologico e normativo è completamente cambiato: ad esempio, già ora gli impianti di termovalorizzazione rispettano i limiti di emissione e, sulla base del principio della migliore tecnologia disponibile, è presumibile attendersi che il livello delle emissioni potrà ulteriormente essere contenuto. È chiaro altresì che l'efficienza dell'impianto dipende pure dal modo con cui esso è gestito.

Alla luce di queste considerazioni, pertanto, il dibattito, spesso polemico, in merito a queste problematiche può avere risultati positivi, soprattutto quando induce i responsabili politici a coinvolgere le popolazioni locali nella scelta delle migliori soluzioni. Difatti, oltre alle valutazioni di ordine tecnico, bisogna considerare la situazione ambientale complessiva dei territori che resta drammatica indipendentemente dalla questione legata ai termovalorizzatori.

Dopo aver precisato che il livello di efficienza dei controlli dipende dal tipo di monitoraggio che viene effettuato dalle ARPA, si sofferma sulla particolare situazione esistente in Sicilia che può essere assunta come modello. Infatti, l'intervento dei soggetti privati molto spesso è giustificato dal fatto che le amministrazioni locali non sono in grado di decidere. Pertanto, per non perdere ulteriore tempo, spesso, come nel caso della Sicilia, si adottano strade alternative.

In relazione alla raccolta differenziata i risultati dipendono soprattutto dalla capacità di raccogliere la parte umida del rifiuto, ma anche dalla presenza di ecostazioni nei comuni dove i cittadini possono destinare quella parte dei rifiuti che non va nei sacchetti. Inoltre, sarebbe doveroso un maggiore impegno da parte del CONAI il quale, sulla base della normativa vigente, è tenuto ad assicurare una quota parte di raccolta differenziata.

Per quanto riguarda la titolarità degli impianti non si possono fornire risposte univoche poiché è venuta meno la distinzione tra soggetti pubblici e privati, mentre per quanto concerne la necessità di una campagna di informazione vi è una particolare attenzione da parte del Ministero dell'ambiente. Inoltre, conferma che i sistemi di abbattimento delle emissioni sia in atmosfera che al suolo, hanno ormai raggiunto uno stadio avanzato, mentre per quanto riguarda la relazione tra raccolta differenziata e termovalorizzazione è preferibile trattare i rifiuti controllati e ben selezionati, sebbene i termovalorizzatori non siano incompatibili con i rifiuti tal quale. Anche sulla base di queste osservazioni non può quindi ritenersi coincidente un impianto di incenerimento con uno di termovalorizzazione poiché quest'ultimo è in grado di garantire un maggior recupero energetico. Certamente, sono in via di sperimentazione ulteriori tecnologie come quelle delle torce al plasma, ma tuttavia esse devono essere provate su scala industriale. In relazione, poi, alla quantità di residuo è determinante la qualità del combustibile da rifiuto immesso negli impianti ed il tipo di selezione che viene effettuata.

Il senatore MONCADA (*UDC*) osserva al riguardo che se la selezione è efficiente si può ridurre sino al 90 per cento il volume iniziale.

Il dottor MASCAZZINI conferma questo dato, anche se bisogna evitare una selezione dei rifiuti troppo raffinata poiché si rischierebbe di scartare parte del materiale destinato alla combustione. Inoltre, precisa che nel combustibile da rifiuto è ammesso un limite massimo di ceneri del 20 per cento.

Il presidente TURRONI ringrazia quindi il dottor Mascazzini per il contributo conoscitivo dato ai lavori della Commissione. Dichiara quindi chiusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 10,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2004

163^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

indi del Vice Presidente
D'ANDREA

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della dottoressa Lucia Annunziata

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Il PRESIDENTE, senatore Petruccioli, ricorda che l'audizione della dottoressa Annunziata era stata deliberata dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi su richiesta di diverse componenti della Commissione e della stessa dottoressa Annunziata, a seguito della polemica apertasi la scorsa estate sulle condizioni del suo contratto di lavoro come ex presidente della Rai.

A tale proposito egli ricorda anche di aver acquisito informalmente il testo del contratto e dell'accordo di *management service* con cui Rai Holding S.p.A. si impegnava con la Rai Radiotelevisione S.p.A. a stipulare il predetto contratto con la dottoressa Annunziata.

Si tratta di documenti che erano ormai noti e pubblicati anche dai giornali, e pertanto, in via riservata, sono stati messi a disposizione dei

membri dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, anche se la Commissione non ha potuto procedere ad una acquisizione formale in quanto alla sua richiesta Rai Holding S.p.A. ha opposto la natura riservata di tali documenti e la conseguente necessità di essere autorizzata a renderli noti dagli altri contraenti, e cioè dalla dottoressa Annunziata – che peraltro aveva già chiesto che fossero resi pubblici – e dalla Rai Radiotelevisione S.p.A..

La dottoressa Lucia ANNUNZIATA, ex presidente del Consiglio di amministrazione di Rai Radiotelevisione S.p.A., ringrazia la Commissione per aver accettato la sua richiesta di audizione.

Tale richiesta non era determinata dalla volontà di fare polemiche postume sulla vicenda del Consiglio di amministrazione da lei presieduto, sulle sue dimissioni o sulla situazione dell'attuale Consiglio di amministrazione – tutte questioni che, avendo lei lasciato l'azienda, non sono più di sua competenza – ma dalla necessità di evitare che alla sconfitta da lei subita nelle battaglie condotte in Rai sulla legge Gasparri e sul tema della libertà di opinione, si aggiungesse una ulteriore sconfitta sulla sua reputazione personale, che sarebbe per lei inaccettabile.

Ella ricorda come nello scorso mese di luglio il consigliere Veneziani abbia rilasciato una serie di dichiarazioni, riprese dal quotidiano «Liberò», nelle quali si affermava che le sarebbe stato fatto un contratto «segreto», e del quale cioè il consigliere Veneziani non avrebbe saputo nulla fino a quel momento, con il quale l'azienda si sarebbe impegnata a garantirle, anche in caso di dimissioni anticipate, una liquidazione di 700 mila euro, e si adombrava che dunque le sue dimissioni sarebbero state determinate dall'intenzione, per così dire, di «fare cassa».

La dottoressa Annunziata ritiene quindi necessario rettificare queste affermazioni sotto i tre distinti profili della effettiva consistenza economica del contratto, dell'esistenza di un presunto segreto, e della natura della clausola relativa alle sue dimissioni anticipate.

Per quanto riguarda il primo aspetto, fa presente che l'entità del trattamento di fine rapporto a lei riconosciuto è di 48 mila euro.

La retribuzione prevista per le specifiche funzioni di Presidente era di 600 mila euro in due anni, cui si aggiungevano i 150 mila euro in due anni spettanti come consigliere.

Se si considera che il suo reddito imponibile nell'anno precedente, in quanto Presidente e socio di E.Biscom, era stato di un miliardo e 20 milioni di lire, e che l'imponibile di quest'anno è di 100 mila euro, appare evidente che ella non ha accettato l'incarico di Presidente della Rai per interesse economico, tanto più se si considera che, a differenza degli altri consiglieri e dei Presidenti che l'hanno preceduta, ha abbandonato le sue precedenti attività, rinunciando ad una posizione a tempo indeterminato come quella nella società E.Biscom, in favore di un rapporto di due anni in regime di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Quanto alla cosiddetta segretezza del contratto, fa presente che lo scorso 13 maggio il Consiglio di amministrazione della Rai, firmatario

il consigliere anziano Alberoni, aveva stipulato un contratto di *management service* con Rai Holding S.p.A. in modo che questa società, e quindi il Tesoro che ne è l'azionista unico, stipulasse il suo contratto per le specifiche funzioni di Presidente della Rai.

La cosiddetta clausola della riservatezza che era stata inserita in questo contratto è in realtà una clausola *standard* di tutti i contratti aziendali per l'alta dirigenza, ma non significava affatto che tale contratto non fosse conoscibile dalla Rai Radiotelevisione S.p.A., che era uno dei tre soggetti che si vincolavano alla riservatezza, come dimostra il fatto stesso che il Presidente di Rai Holding, professor Gnudi, abbia opposto alla sua richiesta di rendere pubblico il contratto la necessità di acquisire il previo consenso di Rai Radiotelevisione S.p.A., per cui i termini del suo contratto erano perfettamente conoscibili dai membri del Consiglio di amministrazione.

Quanto infine alla natura stessa della clausola delle dimissioni per giusta causa, occorre considerare che nel contratto ella, secondo quanto richiesto dal Tesoro, si impegnava a non presentare le dimissioni se non per giusta causa, cosicché, secondo la prassi anche questa comune nei contratti della dirigenza aziendale, le due parti contraenti regolavano la procedura – tutt'altro che automatica, come dimostra il fatto che il Tesoro si è rifiutato di riconoscere la giusta causa e quindi di pagare, e che c'è una procedura di arbitrato in atto – che disciplinava il riconoscimento della giusta causa.

Evidentemente, essendo tale impegno a non dimettersi se non per giusta causa previsto esclusivamente dal contratto per la retribuzione come Presidente, a lei spetterebbe in ipotesi l'equivalente di dieci dodicesimi di tale retribuzione e non quella relativa alle funzioni di consigliere di amministrazione.

Non si vede dunque, quando pure il lodo arbitrale fosse a lei favorevole, come le sue dimissioni possano in qualche modo apportarle un vantaggio economico.

In conclusione fa sapere di aver citato in giudizio per diffamazione il consigliere Veneziani.

Il deputato GIULIETTI ringrazia la dottoressa Annunziata, il cui intervento ha fatto chiarezza sulle malevole insinuazioni rivolte verso di lei – che certamente quando ha assunto la presidenza della Rai non era disoccupata – e sulle ragioni che hanno determinato le sue dimissioni in un contesto in cui si è voluto interpretare la cosiddetta formula del quattro più uno in realtà come un cinque contro uno, vale a dire come un accordo fra i consiglieri di amministrazione e il Direttore generale diretto sistematicamente a mettere in minoranza il Presidente.

In realtà le questioni sulle quali si è consumato questo conflitto sono state tutt'altro che marginali: si pensi alla questione degli acquisti delle frequenze, a quella delle nomine, a quella delle proscrizioni e delle limitazioni della libertà di espressione.

Egli chiede quindi alla dottoressa Annunziata se, come normalmente si usa, dopo le sue dimissioni la Rai le abbia fatto proposte di qualche genere per la sua ricollocazione all'interno del *management* del gruppo.

Il deputato GENTILONI SILVERI ringrazia la dottoressa Annunziata per le sue dichiarazioni che pongono definitivamente termine ad un tentativo di innescare una campagna scandalistica.

Egli chiede poi alla dottoressa Annunziata in quali termini le fosse stato prospettato il suo ruolo di presidente di garanzia, una questione che evidentemente si riallaccia a quella della legittimità della permanenza in carica degli attuali consiglieri di amministrazione.

Il deputato LAINATI ricorda di essere stato tra i primi a chiedere una audizione della dottoressa Annunziata, non certo per malevolenza nei suoi confronti, ma per ottenere chiarimenti intorno ad un contratto che presenta comunque profili inusuali, che non erano previsti nei contratti dei suoi predecessori, come il professor Baldassarre o lo stesso professor Zaccaria.

L'oratore ribadisce l'opinione da lui espressa a suo tempo che la decisione della dottoressa Annunziata di dimettersi sia stata un errore, soprattutto in quanto le motivazioni da lei addotte – la presunta sconfitta in una battaglia per la libertà di opinione – appaiono prive di qualsiasi consistenza, come dimostra il fatto che la libertà di opinione vigente nell'azienda di servizio pubblico sia tale da garantire un ritorno di immagine utile al passaggio alla politica e al successo elettorale nelle file della sinistra di giornalisti della Rai come Lilli Gruber o Michele Santoro; una strada che oggi vuol seguire anche Piero Marrazzo il quale, dopo aver tenuto per otto anni una importante rubrica in una azienda che è finanziata attraverso il canone da tutti i contribuenti, indipendentemente dalle loro idee politiche, si presenta oggi candidato alla presidenza della regione Lazio.

Il deputato Giuseppe GIANNI condivide la considerazione del collega Lainati circa il fatto che la dottoressa Annunziata abbia commesso un errore dimettendosi dalla presidenza della Rai; a parere suo e dell'Unione democristiana e di centro, tuttavia più grave è l'errore degli altri quattro consiglieri di amministrazione che continuano a rimanere al loro posto dopo che le dimissioni della presidente Annunziata avevano fatto venire meno quella formula politico-istituzionale sulla quale quel Consiglio di amministrazione si reggeva, una formula diretta a garantire il pluralismo.

Proprio perciò l'UDC, partito di maggioranza, aveva sempre ritenuto di dover sostenere il ruolo della presidente Annunziata che rappresentava le istanze politico-culturali dell'opposizione in una azienda che, in quanto di servizio pubblico, deve essere aperta a tutte le diverse componenti della società italiana.

Con l'occasione quindi egli ribadisce la posizione dell'UDC sulla necessità che l'attuale Consiglio di amministrazione della Rai si dimetta in

modo da consentire l'elezione di un nuovo Consiglio secondo le regole stabilite dalla legge n. 112 del 2004, e respinge l'inusitato e violento attacco portato contro l'UDC da numerosi esponenti dell'opposizione dopo il voto di ieri sul parere sullo statuto della nuova Rai.

Si è parlato infatti di un voltafaccia dell'Unione democristiana e di centro, che invece resta ferma sulle sue posizioni assumendosi però anche le responsabilità che derivano dal far parte di una coalizione e di una maggioranza di governo.

Il deputato BUTTI ritiene di non doversi associare alle considerazioni dei colleghi che hanno deplorato la decisione della dottoressa Annunziata di dimettersi. Egli infatti ritiene che in materie di questo genere, come portare a termine o meno il proprio mandato, ognuno debba poter assumere liberamente le proprie decisioni, e che dunque non si pongano problemi né per la decisione della dottoressa Annunziata di dimettersi, né tantomeno per quella degli altri consiglieri di rimanere in carica e portare a termine il lavoro che era stato loro affidato.

Il gruppo di Alleanza Nazionale non era favorevole alla sua audizione, consapevole del rischio che questa Commissione si trasformi in una sorta di confessionale del «Grande Fratello» per chiunque ritenga di avere recriminazioni di qualsiasi genere da avanzare nei confronti dell'azienda, un rischio che è testimoniato anche dall'audizione informale in Ufficio di Presidenza del dottor Oliviero Beha prevista per martedì prossimo, e peraltro non sembra particolarmente opportuno svolgere l'audizione dell'ex Presidente della Rai proprio mentre è in corso l'audizione del Consiglio di amministrazione.

Resta tuttavia il fatto che le spiegazioni della dottoressa Annunziata non fanno venir meno la sostanziale anomalia di un contratto che le ha offerto la possibilità di condurre uno scontro frontale di carattere politico all'interno del Consiglio di amministrazione, con la garanzia di non perdere il diritto alla retribuzione nel caso che la conseguenza di questo scontro fossero state le sue dimissioni, ma anzi individuando nello scontro stesso, nella sua soccombenza, la giusta causa utile a garantirle il pagamento dell'intero compenso anche in caso di anticipata cessazione del rapporto, quella che è stata definita una sorta di «democrazia rimborsata».

Egli auspica quindi per il futuro che i contratti in questa materia vengano regolati alla Rai secondo principi di massima trasparenza.

Il senatore BONATESTA osserva che la dottoressa Annunziata ha detto di aver condotto durante la sua presidenza due battaglie e di essere stata sconfitta su entrambi i fronti.

La sconfitta è ovviamente sempre causa di rammarico sul piano personale, tuttavia egli ritiene che la dottoressa Annunziata possa trovare consolazione dalla considerazione che dalla sconfitta della linea da lei sostenuta sono sortiti risultati straordinariamente positivi per la gestione della Rai, come risulta sia dai successi ottenuti in termini di pubblico sia da quelli economici ed aziendali.

Egli osserva quindi come, al di là di ogni altra considerazione, il contratto della dottoressa Annunziata sia stato da lei stessa definito di collaborazione coordinata e continuativa.

Non risulta nessun altro caso in Italia di contratto di questo tipo assicurato da una clausola di garanzia simile a quella di cui ha goduto la dottoressa Annunziata, e la riprova dell'indifendibilità di un simile contratto sta nell'assenza e nel silenzio dei colleghi della sinistra, solitamente così presenti in quest'Aula.

Il deputato CAPARINI, nel prendere atto dell'illustrazione fornita dalla dottoressa Annunziata della sua vicenda contrattuale, osserva come rimangano indiscutibili da un lato l'inopportunità di una riservatezza sulle clausole contrattuali che contrasta platealmente con le esigenze di trasparenza nella gestione della Rai, e dall'altro l'inopportunità di una clausola di garanzia che sembra in qualche modo dar luogo ad una «assicurazione» contro la soccombenza della propria linea politico-editoriale.

Il gruppo della Lega Nord non ritiene di certo che la singolarità di questo contratto possa essere utilizzata in maniera scandalistica nei confronti dell'ex presidente Annunziata, ma ritiene necessario richiedere per il futuro alla società concessionaria del servizio pubblico la più completa trasparenza sui contratti dei propri dirigenti.

Il senatore D'ANDREA ringrazia la dottoressa Annunziata ribadendo ancora una volta la stima per lei e per il lavoro svolto in Consiglio di amministrazione.

La polemica che è stata sollevata dal consigliere Veneziani testimonia in realtà un conflitto nella gestione dell'azienda che non ha mai trovato una efficace composizione all'interno dell'organo di governo della Rai, cosicché le dimissioni della dottoressa Annunziata hanno certificato il fallimento della cosiddetta formula del quattro più uno, e l'audizione di oggi conferma una volta di più, se pur ce ne fosse bisogno, la necessità che i consiglieri di amministrazione si dimettano così da consentire l'elezione di un nuovo Consiglio.

Il PRESIDENTE Petruccioli fa presente in primo luogo al deputato Butti che questa audizione fu richiesta dapprima dai gruppi di maggioranza, in particolare in Ufficio di Presidenza dal deputato Lainati, e successivamente da esponenti dell'opposizione e dalla stessa dottoressa Annunziata.

Egli ritiene comunque ingiusto accusare questa Presidenza di voler dare spazio ad ogni recriminazione nei confronti della Rai, laddove si consideri ad esempio che in tre anni l'audizione informale del dottor Beha è solo la seconda disposta su una vicenda legata ad un caso personale – dopo l'audizione del dottor Marano sulla vicenda relativa a Massimo Fini – e in entrambi i casi si trattava di vicende che per più aspetti presentano un rilievo del tutto particolare.

In secondo luogo egli contesta anche l'inopportunità dello svolgimento dell'audizione della dottoressa Annunziata mentre è in corso una audizione del Consiglio di amministrazione, dal momento che proprio il fatto che oggi si sia svolta questa audizione, darà modo martedì prossimo ai consiglieri di amministrazione che lo vogliano di replicare ad affermazioni della dottoressa Annunziata, e ai commissari che lo desiderino di porre domande sulle questioni trattate oggi.

Infine egli ricorda al deputato Giulietti che né lui stesso né la Commissione espressero a suo tempo valutazioni ufficiali sulla formula del quattro più uno, valutazioni che non erano richieste, essendo compito dei Presidenti delle Camere e non di questa Commissione la nomina del Consiglio di amministrazione.

Ciò non di meno egli non ha mai nascosto le sue perplessità su quella soluzione, dal momento che la formula di un presidente vicino all'opposizione e quattro consiglieri vicini alla maggioranza ha un senso se sorretta da qualche elemento che garantisca il ruolo della Presidenza, altrimenti la ragione di tale formula viene sconfessata dalla sistematica messa in minoranza del presidente.

Essendosi creata proprio questa situazione è evidente il fallimento di quella forma di garanzia che è poi stato certificato con le dimissioni della Presidente, ed è per questo che è a suo parere inverosimile la pretesa di ritenere che tali dimissioni non abbiano alcun effetto sulla legittimità politico-istituzionale del Consiglio di amministrazione in carica.

Proprio per questo, in una sede estranea al Parlamento, egli aveva ritenuto di poter auspicare che i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica avessero comunque fatto sentire la loro voce, se non altro per dire che questo Consiglio di amministrazione non rispondeva più ai presupposti sui quali loro avevano deciso di nominarlo.

La dottoressa ANNUNZIATA, nel ringraziare tutti i commissari intervenuti, anche per il tono civile e rispettoso di questo dibattito, ribadisce che le condizioni del suo contratto non potevano in alcun modo essere considerate alla stregua di un incentivo economico a rassegnare le dimissioni.

Dal punto di vista strettamente finanziario le sue dimissioni anticipate, quando pure fosse riconosciuta la giusta causa, si traducono in una notevole decurtazione di reddito, e se ella avesse inteso garantirsi lo avrebbe fatto chiedendo al Tesoro un impegno ad una riallocazione nell'ambito delle società partecipate.

Parimenti ella ha dimostrato con i suoi comportamenti successivi alle dimissioni di non avere nessuna ambizione di carattere politico, della quale era stata pure accusata.

Per quanto riguarda le questioni che le sono state poste circa il modo in cui le era stato presentato il suo ruolo di Presidente di garanzia, fa presente in primo luogo che i Presidenti delle Camere le avevano illustrato la loro proposta come una sorta di emergenza nazionale, in quanto, dopo la

rinuncia di Paolo Mieli, temevano di trovarsi in un vicolo cieco, e su questi presupposti ella aveva accettato.

Indubbiamente poi fin dal primo momento vi è stata una diversità di opinioni sul ruolo che questa Presidenza di garanzia avrebbe dovuto avere sia con consiglieri di amministrazione sia con l'azionista.

In ogni caso ella continua a non comprendere le motivazioni dell'attacco del consigliere Veneziani e ribadisce che, a parte uno sgradevole episodio, i rapporti con i consiglieri e con il Direttore generale sono sempre stati improntati alla massima correttezza e stima reciproca.

Il PRESIDENTE Petruccioli ringrazia la dottoressa Annunziata e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2004

373^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 16,30.

(2919) *Disciplina dell'apicoltura*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo
(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, rilevando, per quanto di competenza, che, con riferimento al documento programmatico per il settore apistico adottato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 5, occorre chiarire se le risorse finanziarie da utilizzare a copertura degli oneri derivanti dalle attività ivi previste siano esclusivamente quelle di cui all'articolo 5 stesso, posto che il testo della norma sembra richiamare anche altre risorse in aggiunta a queste (in particolare al comma 1 e al comma 2). Ritiene poi necessario valutare gli eventuali effetti finanziari, in termini di minori entrate, derivanti dalla determinazione agevolata del reddito imponibile prevista a favore dei soggetti di cui all'articolo 9, che esercitano l'attività di impollinazione. Infine, segnala che l'articolo 11 reca un'autorizzazione di spesa limitata ai soli anni 2004, 2005 e 2006, che non appare

coerente con il carattere permanente della copertura finanziaria, disposta a valere sul fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole forestali per il triennio 2004-2006, ed a valere sulla Tabella C della legge finanziaria per gli anni successivi, senza peraltro specificare chiaramente il periodo cui fa riferimento ciascuna copertura. Ove risultasse confermato il carattere permanente dell'autorizzazione di spesa, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978, rileva pertanto la necessità di riformulare l'autorizzazione stessa a decorrere dal 2004, specificando inoltre distintamente sia la spesa autorizzata per ciascuno degli interventi di cui all'articolo 5, sia i periodi cui riferire ciascuna delle forme di copertura ivi richiamate.

Per quanto concerne gli emendamenti, in relazione alle proposte 4.4 e 4.5, fa presente l'esigenza di chiarire se gli indennizzi stabiliti dalle Regioni per i danni derivanti dall'uso dei fitofarmaci siano posti a carico delle Regioni stesse ovvero dei soggetti responsabili dei danni. In relazione al parere da rendere sul testo, segnala poi l'emendamento 11.1, che aumenta da 2 a 4 milioni di euro il limite dell'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 5, osservando che gli accantonamenti richiamati a copertura di tale autorizzazione presentano comunque sufficienti disponibilità in rapporto al suddetto incremento di spesa. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiede di disporre di tempo aggiuntivo per fornire i chiarimenti richiesti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

(2168) EUFEMI ed altri. – Interventi a favore delle università non statali

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) segnala, per quanto di competenza, che il comma 1 del provvedimento in titolo prevede uno stanziamento di contributi a valere sull'esercizio scaduto (anno 2003) in violazione dell'articolo 20, comma 14 della legge n. 468 del 1978. Informa che occorre, poi, configurare lo stanziamento dei contributi previsti dal comma 1 dell'articolo 1 come limite massimo anziché come previsione di spesa (comma 3). Fa presente, infine, che la copertura finanziaria va riferita al nuovo bilancio triennale e che comunque non sussistono sufficienti risorse sull'accantonamento del fondo speciale ivi indicato.

Per quanto concerne gli emendamenti, segnala che la proposta 1.1 appare suscettibile di risolvere i profili critici del testo. Non vi sono osservazioni sulla proposta 1.0.1.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di replicare alle considerazioni del relatore in una successiva seduta.

La Sottocommissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

(2866) Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba
(Parere alla 4^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN), segnala, per quanto di competenza, che si tratta degli ulteriori emendamenti 5.1 (nuovo testo), 10.0.2 e 10.0.3 presentati al provvedimento in titolo. In relazione alla proposta 5.1 (nuovo testo), ricorda che sul testo originario 5.1 la Commissione ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per la mancata presentazione della relazione tecnica. In ordine al nuovo testo trasmesso riscontra che sono state espunte numerose disposizioni oggetto di rilievi per l'inadeguata quantificazione mentre le restanti disposizioni in esame prorogano di tre anni taluni profili del regime transitorio attualmente in vigore per gli avanzamenti degli ufficiali delle Forze armate. Al riguardo osserva che occorre acquisire conferma che (fermo restando il rispetto, richiamato nelle norme in esame, del contingente complessivo di promozioni da effettuare) la proposta non comporti modifiche del contingente di promozioni autorizzate a legislazione vigente per ciascun grado interessato. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sugli emendamenti illustrati dal relatore, depositando inoltre una nota tecnica sugli stessi.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame per consentire la valutazione della nota tecnica presentata dal Governo.

La Sottocommissione concorda ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

(3037) Deputato DEODATO ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra, per quanto di competenza, il disegno di legge, segnalando che lo stesso sembra avere carattere mera-

mente interpretativo della legislazione vigente (nel senso che i rimborsi elettorali, prima riferiti al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, vanno ora riferiti al rinnovo dei Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando l'ammontare complessivo), fa presente che le suddette disposizioni si applicano retroattivamente a decorrere dalle elezioni svoltesi il 26 ottobre 2003. Occorre pertanto acquisire conferma che, relativamente a tali elezioni, non si sia proceduto ai rimborsi, tenuto conto comunque che il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ha precisato che la prima rata è stata già trasferita alla Camera dei deputati per la successiva erogazione.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di replicare.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame.

(817) GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta del 15 settembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nel corso della precedente seduta sono state sufficientemente approfondite le problematiche inerenti ai profili finanziari del provvedimento in titolo, che peraltro presenta profili finanziari analoghi a quelli riscontrati in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2516, recante l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Tenuto conto delle soluzioni individuate nel corso dell'esame di tale disegno di legge, invita il relatore a predisporre, per la prossima seduta, uno schema di parere e propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame del testo nonché l'esame dei correlati emendamenti.

La Sottocommissione consente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

(3104) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile

(Parere alla 8ª Commissione su emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) segnala, per quanto di competenza, che sembrano discendere nuovi o maggiori oneri dagli emendamenti 1.2, 1.0.2 (che attribuiscono nuove funzioni all'ENAC), 1.0.1, (che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ulteriori funzioni, tra cui

quelle attualmente svolte dall'ENAC), 1.0.3 (relativamente al capoverso 1-*bis*, identico all'emendamento 1.0.1, e al capoverso 1-*sexies*, che istituisce la nuova Agenzia nazionale per le investigazioni aeronautiche, che sembra duplicare l'attuale Agenzia nazionale per la sicurezza del volo), 2.0.3 (identico al capoverso 1-*sexies* dell'emendamento 1.0.3). Analogamente, segnala le seguenti proposte, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri non quantificati né coperti: 4.1 (che sostituisce la clausola finanziaria del testo, sopprimendo peraltro la condizione resa dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e prevedendo nuove assunzioni presso l'ENAC), 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11 (che prevedono l'inquadramento in ruolo del personale a tempo determinato in servizio presso l'ENAC). Fa presente che occorre poi valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dalla proposta 1.5, che restituisce all'ENAV s.p.a. le funzioni di certificazione ed abilitazione del personale di assistenza al volo trasferite all'ENAC dal testo, in relazione all'eventuale restituzione anche dei connessi diritti tariffari che fungono da copertura dei relativi costi e tenuto conto del personale temporaneamente prestato dall'ENAV all'ENAC per la formazione degli addestratori. Segnala che occorre altresì valutare se possono comportare nuovi o maggiori oneri le proposte 2.15 (qualora la costituzione delle servitù pubbliche ivi previste comporti l'obbligo di indennizzi), 2.0.4 (qualora lo studio sui rischi delle attività aeronautiche non rientri nelle competenze ordinarie dell'ENAC, e gli enti locali abbiano l'obbligo e non la facoltà di adottare i provvedimenti conseguenti alle risultanze dello studio) e 2.0.5 (in relazione alla definizione, da parte dell'ENAC, delle zone limitrofe agli aeroporti da sottoporre a vincoli di edificabilità, ed ai conseguenti provvedimenti da adottarsi da parte degli enti territoriali interessati).

In relazione alla delega per il riassetto del sistema dell'aviazione civile introdotta dall'emendamento 2.0.7, informa che occorre valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata dei relativi effetti finanziari, anche al fine di verificare la congruità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista al punto 2. Occorre poi valutare gli effetti finanziari delle seguenti proposte, che intervengono in materia di società di gestione aeroportuale a parziale partecipazione pubblica: 2.0.8, identica alla 4.0.3, in relazione alla proroga del meccanismo di affidamento diretto delle concessioni di gestione agli attuali gestori oltre i termini previsti dall'articolo 7 del decreto ministeriale n. 521 del 1997 (qualora ciò precluda le procedure concorsuali di affidamento di cui all'articolo 10 del medesimo decreto), e rispetto alla misura dei canoni di concessione ivi previsti; e 4.0.2, che prevede la privatizzazione delle quote di capitale pubblico delle società di gestione aeroportuale, destinando almeno l'80 per cento dei ricavi alle finalità ivi indicate, ciò che appare in contrasto con l'obbligo di versamento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*) della legge n. 432 del 1993. Non riscontra, infine, osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO deposita agli atti della Sottocommissione una nota tecnica relativa agli emendamenti illustrati dal relatore.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

(1596) PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile
(Parere alla 2ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 settembre scorso.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se disponga di elementi di chiarimento in ordine alle questioni sollevate dal relatore nell'esposizione introduttiva.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di replicare in una successiva seduta.

La Sottocommissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

(188) GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni e degli enti locali

(900) TURRONI. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale

(958) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione

(2385) MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale per gli enti locali e delega al Governo per la definizione delle caratteristiche dei documenti di contabilità ambientale

(Parere alla 13ª Commissione su testo unificato. Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo di fornire alla Sottocommissione i chiarimenti richiesti nel corso dell'esposizione introduttiva del relatore.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiede di disporre di tempo aggiuntivo per fornire gli elementi di informazione richiesti.

Il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Seduta congiunta con la

**V Commissione (Bilancio)
della Camera dei deputati**

Venerdì 8 ottobre 2004, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2005-2007.

Audizione dei rappresentanti della Corte dei Conti.

Audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Rettori delle Università italiane.

Audizione dei rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM.

Audizione dei rappresentanti della CGIL, CISL e UIL.
